



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 43

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 12 novembre 2012



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12</b>	
<i>Provvedimento n. 24014</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	6
<b>C11758 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI/CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI</b>	
<i>Provvedimento n. 24000</i>	6
<b>C11749 - BUSITALIA - SITA NORD-CAP AUTOLINEE COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE-AUTO GUIDOVIE ITALIANE/ATAF GESTIONI</b>	
<i>Provvedimento n. 24016</i>	11
<b>C11767 - LIBERO/MATRIX</b>	
<i>Provvedimento n. 24017</i>	15
<b>C11774 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE COMMERCIALI ITALIA (CASAMASSIMA)</b>	
<i>Provvedimento n. 24018</i>	20
<b>C11775 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI INVESTIMENTI COMMERCIALI SAN GIULIANO</b>	
<i>Provvedimento n. 24019</i>	23
<b>C11793 - KKR MATTEHORN BIDCO/ACTEON GROUP</b>	
<i>Provvedimento n. 24020</i>	26
<b>C11794 - L.MANETTI-H.ROBERTS/CADEY</b>	
<i>Provvedimento n. 24021</i>	29
<b>C11796 - ACCENTURE OUTSOURCING/RAMO D'AZIENDA DI LIBRERIE FELTRINELLI</b>	
<i>Provvedimento n. 24022</i>	32
<b>C11797 - BG HOLDING/BRUNI GLASS</b>	
<i>Provvedimento n. 24023</i>	35
<b>C11798 - ENGINEERING.IT/RAMO D'AZIENDA DI SOFTWARE E SISTEMI AVANZATI</b>	
<i>Provvedimento n. 24024</i>	39
SEPARAZIONI SOCIETARIE	43
<b>SP137 - COMUNE DI PIACENZA/TEMPI</b>	
<i>Provvedimento n. 23998</i>	43
<b>SP134 - ACEGAS-APS/TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI</b>	
<i>Provvedimento n. 24015</i>	55
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	69
<b>AS989 - COMUNE DI CETARA (SA) - DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA</b>	69
<b>AS990 - SERVIZIO DI RIMORCHIO ED ASSISTENZA NAVALE NEL PORTO E NELLA RADA DI MILAZZO</b>	71
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	74
<b>PS7366 - COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA</b>	
<i>Provvedimento n. 24009</i>	74
<b>PS7575 - BANCA MEDIOLANUM-OSTACOLI CHIUSURA C/C</b>	
<i>Provvedimento n. 24010</i>	81



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12**

*Provvedimento n. 24014*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la delibera del 28 settembre 2011 con cui, in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza del TAR del Lazio, sezione I, n. 10571 del 10 maggio 2010, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 3230 del 30 maggio 2011, è stata disposta la riapertura del procedimento A418, avviato in data 22 luglio 2009 nei confronti della Lega Nazionale Professionisti;

VISTA la delibera adottata in data 28 marzo 2012, nella quale il termine di conclusione del procedimento è stato fissato al 30 ottobre 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di procedere al compimento degli ulteriori adempimenti istruttori e di assicurare alle parti un congruo termine per l'esercizio dei diritti di difesa;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini dell'accertamento dei profili oggetto del procedimento, nonché allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e la più ampia applicazione del principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

### DELIBERA

di prorogare al 15 febbraio 2013 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11758 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI/CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI**

*Provvedimento n. 24000*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. pervenuta il 10 agosto 2012;

VISTO il parere ISVAP pervenuto in data 6 settembre 2012 a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., trasmessa in data 18 settembre 2012;

VISTA la risposta della società Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., pervenuta in data 8 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (di seguito anche CR Asti) è una società attiva nella fornitura di servizi bancari e finanziari, in Piemonte e Lombardia. La banca è un emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/99. Gli azionisti di CR Asti che possiedono direttamente o indirettamente azioni in misura pari o superiore al 2% del capitale sociale sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Legnano S.p.A. – Gruppo BPM rispettivamente con il 51,45% e 20% del capitale sociale ordinario.

Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2011, da CR Asti, da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa [468–700]<sup>1</sup> milioni di euro.

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (di seguito anche Biverbanca) è una società attiva nella fornitura di servizi bancari e finanziari, nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Tale società è partecipata al 60,42% da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche MPS) e gli altri azionisti sono Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli rispettivamente con il 33,44% e il 6,14% del capitale sociale ordinario. MPS aveva

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

acquistato tale partecipazione di maggioranza nel 2007 da Intesa SanPaolo S.p.A.<sup>2</sup> nell'ambito delle cessioni da quest'ultima effettuate in attuazione delle misure prescritte dall'Autorità con il provvedimento autorizzativo della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e SanPaolo IMI S.p.A. del 20 dicembre 2006.<sup>3</sup>

Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2011, da Biverbanca, da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa [100-468] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisto da parte di CR Asti dell'intera partecipazione detenuta da MPS in Biverbanca, pari al 60,42% del relativo capitale sociale. Acquistando il controllo di diritto di Biverbanca, e non essendo prevista la stipula di alcuna pattuizione parasociale con altri azionisti di tale banca, CR Asti verrà a detenere, a seguito della presente operazione di concentrazione, il potere di definire da sola le scelte strategiche e commerciali della stessa, acquisendone quindi il controllo esclusivo.

Nell'ambito del contratto di compravendita è previsto un patto di non concorrenza tra CR Asti e MPS.

Tale patto prevede che, per un periodo di 18 mesi dalla data di esecuzione della presente operazione di concentrazione, MPS non ponga in essere, direttamente o indirettamente, alcuna attività di sollecitazione né alcun contatto commerciale nei confronti dei clienti di Biverbanca che determini o sia idonea a determinare (i) un passaggio o sviamento della clientela di Biverbanca o (ii) un trasferimento della raccolta della clientela di Biverbanca a MPS o ad altra società del gruppo che a essa fa capo.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima<sup>4</sup>.

## IV. IL PARERE DELL'ISVAP

L'ISVAP, con parere pervenuto in data 6 settembre 2012, non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale preesistente.

<sup>2</sup> Cfr. provv. n. 17759 del 20 dicembre 2007, C8924 - *Banca Monte Paschi di Siena S.p.A./Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.*, in Boll. n. 48/07.

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 16249 del 20 dicembre 2006, C8027 - *Banca Intesa S.p.A./SanPaolo IMI S.p.A.*, in Boll. n. 49/06.

<sup>4</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03.

## V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in oggetto ha un impatto su diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale, nel settore del risparmio gestito, nonché in quello assicurativo.

### *Mercato della raccolta*

Il mercato della raccolta identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante: conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. Il mercato della raccolta bancaria, come appena definito, ha rilevanza territoriale provinciale in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda.

In base alle informazioni fornite dalle parti, nelle due province di Biella e Vercelli, dove la quota *post-merger* in termini di raccolta è rispettivamente pari a [25-30%] e a [20-25%], l'operazione si sostanzia nella mera sostituzione di un operatore con un altro, in quanto CR Asti non vi risulta attiva, così come non lo è nelle province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Aosta dove la quota *post-merger* è sempre inferiore a [1-5%] in termini di raccolta.

Nelle rimanenti province di Alessandria, Torino e Milano in cui sono attivi entrambi gli operatori, la quota *post-merger* è sempre inferiore a [1-5%] in termini di raccolta.

### *Mercati degli impieghi*

In base ai precedenti dell'Autorità<sup>5</sup>, considerando il lato della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alle tipologie di soggetti a favore dei quali vengono effettuati. In particolare, è possibile individuare le seguenti quattro categorie di soggetti: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse tipologie di soggetti esprimono esigenze di finanziamento diverse, per le quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono pertanto altrettanti mercati del prodotto rilevanti. Quanto alla dimensione geografica di detti mercati, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, laddove i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

Con riferimento agli impieghi alle famiglie consumatrici ed alle famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni la quota di mercato *post-merger* non supera rispettivamente il [5-10%] ed il [10-15%] in alcuna delle province interessate sopra citate, ad eccezione delle province di Biella, dove le quote di mercato sono rispettivamente del [25-30%] e del [30-35%], e di Vercelli, dove le quote di mercato sono rispettivamente del [25-30%] e del [35-40%]. In queste ultime due province, tuttavia, CR Asti non è attiva, non determinando alcun effetto di sovrapposizione tra le attività delle parti.

Relativamente agli impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni, gli sportelli di Biverbanca sono tutti ubicati nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, dove la quota congiunta *post-merger* è rispettivamente inferiore a [5-10%], all'1% e a [1-5%], in quest'ultimo caso, peraltro, CR Asti non è attiva. Quanto al mercato degli impieghi agli enti pubblici, le uniche regioni interessate sono Piemonte e Valle d'Aosta, dove le quote *post-merger* sono rispettivamente

---

<sup>5</sup> Cfr. a titolo esemplificativo C8027 *Intesa/SanPaolo* cit. e provv. n. 17283 del 18 settembre 2007, C8660 *Unicredit Italiano/Capitalia*, in Boll. n. 33/07.



pari a [1-5%] e [inferiore all'1%] rispettivamente in Piemonte e Valle d'Aosta, dove peraltro CR Asti non opera.

#### ***Settore del risparmio gestito***

Considerato che Biverbanca è attiva solo nella fase distributiva, i mercati rilevanti del prodotto interessati dalla presente operazione corrispondono ai mercati della distribuzione di servizi di gestione individuale e a quelli della distribuzione di fondi comuni di investimento mobiliare.

Nella sola provincia di Biella la quota di mercato *post-merger* è pari circa a [25-30%], sulla base delle informazioni fornite dalle parti. Si rileva, anche in questo caso, come CR Asti non operi in tale provincia. Nelle altre province interessate la quota *post-merger* è in tutti i casi inferiore a [1-5%] tranne a Vercelli dove è pari a [20-25%], provincia dove CR Asti non opera.

#### ***Settore assicurativo***

Per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo assicurativo vita e danni rappresenta un distinto mercato rilevante e la fase produttiva di dimensione geografica nazionale viene tenuta distinta dalla fase distributiva provinciale.

Con riguardo ai mercati provinciali distributivi del settore vita nei quali sono attive CR Asti e Biverbanca, la quota *post-merger*, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, è sempre inferiore all'1%, ad eccezione delle province di Biella, Vercelli e Aosta, dove tale quota è rispettivamente pari a [15-20%], a [5-10%] e a [5-10%]. In tali province non risulta attivo il gruppo CR Asti.

Con riguardo ai mercati provinciali distributivi del settore danni, la quota *post-merger*, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, è sempre inferiore all'1%.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza in nessun mercato rilevante sopra individuato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11749 - BUSITALIA - SITA NORD-CAP AUTOLINEE COOPERATIVA  
AUTOTRASPORTI PRATESE-AUTO GUIDOVIE ITALIANE/ATAF GESTIONI**  
*Provvedimento n. 24016*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto delle società Busitalia-Sita Nord S.r.l., CAP-Società cooperativa e Autoguidovie S.p.A., pervenuto in data 2 agosto 2012;

VISTA la propria richiesta di informazioni, trasmessa in data 10 agosto 2012, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/1998;

VISTA la risposta della società Busitalia-Sita Nord S.r.l. alla predetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 27 settembre 2012;

VISTE le ulteriori informazioni fatte pervenire dalla società Busitalia-Sita Nord S.r.l. in data 11 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Busitalia-Sita Nord S.r.l. (di seguito, Busitalia) è una società a responsabilità limitata facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, FS) e si occupa delle attività di trasporto passeggeri su gomma di FS. La società svolge altresì servizi di noleggio con conducente e gestisce alcune linee di trasporto pubblico nazionale: nel suo complesso, l'offerta di trasporto pubblico locale (di seguito, TPL) su gomma coperta da Busitalia corrisponde a circa 30 milioni di km annui. Nel 2011 il fatturato di Busitalia è stato di circa 115 milioni di euro, interamente realizzati in Italia, nell'ambito di un fatturato globale di FS corrispondente a circa 8,3 miliardi di euro.

C.A.P. Autolinee Cooperativa Autotrasporti Pratese soc. coop. a r.l. (di seguito, CAP) è una società cooperativa operante nei servizi di trasporto passeggeri su gomma, oltre a svolgere servizi di noleggio autobus, con attività concentrate nella provincia di Prato: nel suo complesso, l'offerta di TPL su gomma coperta da CAP corrisponde a circa 9 milioni di km annui. La società cooperativa è composta da oltre trecento soci detentori di identica quota di possesso. Nel 2011 il fatturato di CAP è stato di circa 53 milioni di euro.

Auto Guidovie Italiane S.p.A. (di seguito, AGI) è una società per azioni operante nei servizi di trasporto passeggeri su gomma, con attività concentrate in Lombardia: nel suo complesso, l'offerta di TPL su gomma coperta da AGI corrisponde a circa 18 milioni di km annui. La società è interamente controllata da Ranza S.p.A., attiva nel settore dell'edilizia. Nel 2011 il fatturato del gruppo Ranza è stato di circa 64 milioni di euro.

ATAF S.p.A. (di seguito, ATAF) è una società per azioni operante la gestione del TPL su gomma nell'area metropolitana di Firenze, oltre a detenere partecipazioni di riferimento in alcune imprese a controllo pubblico attive in servizi di TPL o accessori allo stesso. ATAF, inoltre, controlla interamente la società ATAF Gestioni S.p.A. (di seguito, ATAFG), costituita ai soli fini dell'operazione in esame. La società è a totale partecipazione pubblica e ha come socio di riferimento il comune di Firenze, che detiene una quota pari all'82,2%, mentre il restante 17,8% è ripartito tra alcuni comuni limitrofi a quello di Firenze. Nel 2011 il fatturato di ATAF è stato di circa 95 milioni di euro.

## **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Busitalia delle attuali attività di ATAF afferenti il TPL su gomma. L'acquisizione avviene a esito di una gara a evidenza pubblica -bandita dalla stessa ATAF nel mese di gennaio 2012 - per l'acquisizione del 100% di ATAFG, società in cui sono destinate a confluire tutte le attività relative al TPL su gomma svolte da ATAF e dalle altre società con attività relative al TPL di cui la stessa detiene partecipazioni. A tale gara Busitalia ha partecipato in raggruppamento temporaneo d'imprese (di seguito, r.t.i.) con CAP e AGI, le quali deterranno partecipazioni di minoranza nel nuovo assetto di controllo di ATAFG.

Più in dettaglio, Busitalia sarà socio di maggioranza assoluta di ATAFG con una quota del 70% del capitale sociale, mentre CAP e AGI deterranno rispettivamente il 25% e 5%; inoltre, sulla base del nuovo statuto di ATAFG che le imprese partecipanti al r.t.i. si sono impegnate ad approvare a mezzo di un apposito patto parasociale, il consiglio di amministrazione di ATAFG sarà composto da tre amministratori, due dei quali di nomina Busitalia. La maggioranza dei diritti di voto che Busitalia avrà sia nell'assemblea societaria che nel consiglio di amministrazione, a fronte dell'assenza di previsioni statutarie che prevedano maggioranze qualificate o diritti di veto ai soci di minoranza, determinerà il controllo esclusivo di Busitalia su ATAFG.

## **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate dall'operazione stessa è stato superiore a 468 milioni di euro.

## **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

### **Il mercato del prodotto**

Il settore interessato dall'operazione è quello del TPL. Tale settore ha trovato la sua disciplina di riferimento nel Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche, ai sensi del quale (art. 1, comma 2) per TPL s'intende "*l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi,*

*lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale*". La struttura industriale del settore corrisponde sostanzialmente a una *network utility* che fornisce servizi a domanda individuale per mezzo di infrastrutture predeterminate, la cui *governance* dipende da un complesso di rapporti aventi come principali referenti le amministrazioni locali, in particolare quelle regionali cui sono stati demandati ampi compiti di organizzazione e programmazione. Sotto il profilo del prodotto, inoltre, sussiste una sostituibilità tra sistemi di mobilità diversi (es. fra trasporto passeggeri su gomma, acqua o rete ferrata), la quale deve essere apprezzata in ciascun singolo caso, a partire dai mercati geografici di riferimento.

Sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi, la disciplina del TPL risulta direttamente condizionata da quella dell'affidamento di servizi pubblici: a tale proposito, va tenuto conto in particolare di come la concentrazione in esame avvenga a valle di una gara a evidenza pubblica per l'individuazione di un acquirente delle attività di TPL su gomma svolte da ATAF nell'ambito dell'area metropolitana di Firenze, e, secondo quanto espressamente comunicato dalle parti, le suddette attività saranno necessariamente condizionate dall'esito di una prossima gara bandita dall'amministrazione regionale per l'affidamento del TPL in un ambito territoriale ottimale di nuova definizione e corrispondente al territorio dell'intera regione Toscana (di seguito, Gara Regionale)<sup>1</sup>.

### **Il mercato geografico**

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità<sup>2</sup>, nell'ambito del TPL i mercati rilevanti vengono identificati con i bacini di traffico in relazione ai quali viene effettuato dagli enti competenti l'affidamento dei servizi. Ai fini della presente operazione il mercato rilevante è costituito dai servizi di TPL nel bacino di traffico corrispondente all'area metropolitana fiorentina, ricomprendente il territorio del comune di Firenze e di una serie di comuni limitrofi.

### **Gli effetti dell'operazione**

A seguito dell'operazione in esame, Busitalia acquisterà il controllo esclusivo delle attività di TPL su gomma attualmente svolte da ATAF, sulla base di affidamenti in regime di monopolio legale operati dai diversi enti locali ricompresi nell'area metropolitana fiorentina: l'effetto immediato della concentrazione sarà quindi quello della sostituzione di un operatore con un altro, rispetto al quale la presenza di FS nel medesimo ambito territoriale con attività su strada ferrata non appare comunque suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli alla concorrenza. Il regime di monopolio legale riconosciuto a ATAF risulta infatti scaduto dalla fine dell'anno 2010 e allo stato sussistente sulla base di atti d'obbligo provvisori aventi efficacia temporale limitata, adottati dalla Provincia di Firenze in attesa dell'esito della Gara Regionale, dopo la quale le attività riconducibili ad ATAF saranno necessariamente riassorbite nella nuova gestione integrata del bacino regionale. Tenuto conto di tali elementi, l'operazione non appare suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali esistenti.

<sup>1</sup> Cfr. gli artt. 83 ss. della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 65, nonché l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/06, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5ª Serie Speciale - Contratti pubblici n. 99 del 27 agosto 2012.

<sup>2</sup> Cfr., tra i vari, provv. n. 21366 del 14 luglio 2010, C10663 – RATP/TRANSDEV ITALIA.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11767 - LIBERO/MATRIX***Provvedimento n. 24017*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Libero S.r.l., pervenuto in data 21 agosto 2012;

VISTA la propria richiesta di informazioni del 7 settembre 2012, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive della società Libero S.r.l., pervenute in data 11 settembre 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 20 settembre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 12 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Libero S.r.l. (di seguito, Libero) è una società attiva dal 3 maggio 2011, in esito al conferimento da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A. del ramo d'azienda rappresentato dal portale Libero.it, dell'intero capitale sociale della società ITnet S.r.l. e della proprietà del cavo sottomarino per telecomunicazioni tra Italia e Grecia.

Libero.it è un portale convergente in grado di offrire una vasta gamma di servizi e contenuti, tra i quali ricerca, news, sport, finanza, intrattenimento, *blog*, *dating-on-line*, shopping e canali tematici specializzati.

ITnet S.r.l. è un Internet Service Provider, la cui attività è orientata al mercato delle aziende, alle quali offre servizi a valore aggiunto e soluzioni basate sui Data Center, con un *know-how* consolidato nell'ambito delle infrastrutture di rete e delle architetture di *cloud computing*.

Libero è controllata indirettamente – attraverso Libero Acquisition S.à.r.l. – da Weather Investments II S.à.r.l. (di seguito WI II), a sua volta soggetta al controllo di due società delle Isole Cayman, Marchmont Limited e OS Holding.

Nel 2011 il fatturato realizzato da Libero è stato di circa [10-47]<sup>1</sup> milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [10-47] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e [10-47] milioni di euro per vendite in Italia. ITnet ha realizzato nel 2011 un fatturato di circa [10-47] milioni di euro, quasi interamente per vendite in Italia.

Nel medesimo periodo il fatturato realizzato in Italia da WI II è stato pari a [700-1.000] milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Matrix S.p.A. (di seguito, Matrix), società con sede a Milano, gestisce il portale *www.virgilio.it*, all'interno del quale esistono canali tematici contenenti servizi quali informazioni, annunci e inserzioni pubblicitarie. Matrix inoltre è attiva nella vendita di spazi pubblicitari su media digitali, nella gestione e fornitura dei servizi di informazione per gli abbonati nonché nella fornitura di servizi *web* e ideazione, realizzazione e gestione di siti *internet*.

Matrix è controllata da Telecom Italia S.p.A., che ne detiene l'intero capitale sociale.

Nel 2011, Matrix ha realizzato un fatturato di circa [47-100] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [47-100] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e [47-100] milioni di euro per vendite in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Libero del controllo esclusivo di Matrix, attraverso l'acquisizione del totale del capitale sociale della stessa.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

### *I mercati rilevanti*

L'operazione comunicata interessa i seguenti mercati: *i*) il mercato della raccolta pubblicitaria *on-line*; *ii*) il mercato dei servizi di informazione abbonati via telefono e *iii*) il mercato dei servizi di *Information Technology* (IT).

### **La raccolta pubblicitaria on-line**

Il mercato della raccolta pubblicitaria *on-line* connessa alla gestione di portali consiste nella vendita di spazi grafici pubblicitari sui siti *internet*. Tali spazi, sotto forma di *banner*, bottoni o icone di vario genere, sono posti graficamente in rilievo su una pagina *web* e recano messaggi promozionali. L'offerta di spazi pubblicitari *on-line* costituisce un mercato distinto rispetto alle forme tradizionali di pubblicità in ragione delle caratteristiche peculiari di *internet*, ovvero l'interattività, la capacità di coniugare *advertising* tradizionale e *marketing* diretto e la possibilità di quantificare direttamente i contatti. Infine, l'attività succitata è rivolta, in particolare, ai consumatori finali e alle aziende che offrono sul mercato beni di largo consumo.

Tale mercato ha una dimensione geografica nazionale, in considerazione della specificità della domanda relativa ai servizi richiesti e della lingua utilizzata nell'allestimento dei siti *web*.



### I servizi di informazione abbonati via telefono

I servizi di informazione abbonati – consistenti nella fornitura di informazioni (quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono per le persone fisiche, ovvero ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, URL e categoria di attività per le imprese) sugli abbonati telefonici – possono essere forniti tramite diverse piattaforme, quali il telefono, la rete *internet*, gli annuari su carta o su CD-Rom.

Nel caso di specie viene in rilievo il mercato dei servizi di informazione via telefono o “*directory assistance*”: essi infatti costituiscono un mercato distinto, in quanto solo parzialmente sostituibili dalle altre modalità di acquisizione dell’informazione<sup>2</sup>.

Il mercato dei servizi di informazione abbonati via telefono è di dimensione nazionale, in quanto il *database* contenente le informazioni fornite si riferisce all’utenza nazionale e, inoltre, la domanda si esprime sostanzialmente a livello nazionale utilizzando tipicamente la lingua italiana.

### I servizi di Information Technology (IT)

All’interno del settore IT, conformemente ai precedenti comunitari e nazionali, è possibile individuare sette segmenti che identificano una pluralità di prodotti e servizi informatici: 1) *IT management*; 2) *business management*; 3) sviluppo e integrazione di *software*; 4) consulenza; 5) manutenzione *software*; 6) manutenzione *hardware*; 7) istruzione e addestramento. Tali segmenti, a loro volta, sono ulteriormente segmentabili in gruppi di servizi<sup>3</sup>. Deve rilevarsi, tuttavia, una certa sostituibilità dal lato dell’offerta, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi IT offrono generalmente una gamma più o meno ampia di prestazioni diverse in pacchetti che possono interessare tutti o alcuni dei segmenti individuabili.

La definizione del mercato rilevante dal punto di vista merceologico non risulta agevole in considerazione principalmente della forte innovazione e della rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il comparto nonché dal fatto che le imprese ivi presenti tendono ad offrire una molteplicità di prodotti e servizi, adattando la propria offerta all’evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.

Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un’esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto, anche nell’ipotesi più restrittiva, l’operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

In relazione all’estensione geografica dei mercati relativi ai servizi di IT, essi appaiono presentare dimensione nazionale<sup>4</sup>, in considerazione della specificità della domanda della suddetta tipologia di servizi e prodotti, che vede omogenee condizioni concorrenziali sul mercato italiano, e dell’assenza di significative importazioni di servizi di *IT*.

Peraltro, tali mercati tendono verso l’internazionalizzazione dal lato sia della domanda sia dell’offerta, considerato che: *a)* i fornitori offrono i propri servizi su base sopranazionale; *b)* la natura e la qualità dei servizi non differisce da un Paese all’altro; *c)* i lavoratori del settore sono

<sup>2</sup> Cfr. provv. dell’Autorità n. 16642 del 4 aprile 2007, C8144 – *Seat Pagine Gialle/1288 Servizio di Consultazione Telefonica*, in Boll. n. 12/07.

<sup>3</sup> Cfr. decisioni della Commissione n. COMP/M.2478 *IBM Italia/Business Solutions/JV*, del 29 giugno 2001 e n. COMP/M.2609 *HP/Compaq*, del 31 gennaio 2002.

<sup>4</sup> Cfr., provv. n. 23441 del 21 marzo 2012, C11531 - *Engineering.it/Ramo di azienda di BT Italia*, in Boll. n. 12/12 e provv. n. 21041 del 22 aprile 2010, C10540 - *Engineering Ingegneria Informatica/Ramo di azienda di CBRS Consulting Board Room S*, in Boll. n. 16/10.

caratterizzati da un'elevata mobilità; d) l'inglese è utilizzato come lingua comune per tutte le applicazioni IT<sup>5</sup>.

In ogni caso, anche dal punto di vista merceologico l'esatta definizione del mercato rilevante non appare necessaria, dal momento che, anche nell'accezione più ristretta, l'operazione in esame non determina la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante.

#### ***Effetti dell'operazione***

Nel mercato della raccolta pubblicitaria *on-line*, secondo le stime fornite dalla parte comunicante, la quota di Libero nel 2011 è stata del [1-5%], mentre quella di Matrix del [5-10%]. Nel mercato rileva la presenza di altri qualificati e rilevanti operatori, quali Google Italia S.p.A., Gruppo L'Espresso, RCS e Seat Pagine Gialle S.p.A.<sup>6</sup>.

Con riferimento al mercato dei servizi di assistenza telefonica, la società oggetto di acquisizione ha realizzato nel 2011 una quota del [30-35%], mentre la società acquirente Libero non è attiva in tale mercato. Il principale operatore del mercato risulta Seat Pagine Gialle.

Nel mercato italiano dei servizi di IT, sia il gruppo Libero, sia l'azienda oggetto di acquisizione detengono una quota inferiore all'1%.

In considerazione della struttura dei mercati sopra considerati e della posizione detenuta dalle parti negli stessi, si ritiene che la realizzazione dell'operazione in esame non sia idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

### **V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Con atto pervenuto in data 12 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>5</sup> Cfr. Decisione della Commissione n. COMP/M.2478, cit. e n. COMP/M.2609, cit..

<sup>6</sup> Cfr. provv. n. 22424 del 10 maggio 2011, C10991 - AUTOMOBILI.COM-CAR4YOU ITALIA/NEWCO, in Boll. n. 19/2011.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11774 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE COMMERCIALI ITALIA  
(CASAMASSIMA)**

*Provvedimento n. 24018*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società H3G S.p.A. pervenuto in data 5 settembre 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 28 settembre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 18 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società Gallerie Commerciali Italia S.p.A. (di seguito, GCI), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale di Casamassima (BA), Via Noicattaro n. 2cs.

La società GCI ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la gestione e la locazione di beni immobili, di macchinari, di impianti, di attrezzature aziendali, nonché la progettazione, realizzazione e gestione di gallerie commerciali.

GCI è controllata da I.D.C. Int. Development Corp. N.V. e da Simon Properties Luxembourg S.A.R.L.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di GCI non è disponibile.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di sette anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale<sup>1</sup>.

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1990 punti vendita<sup>2</sup>. Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso un'altra operazione di concentrazione, all'acquisizione di un altro esercizio commerciale<sup>3</sup>. All'esito delle due operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di due punti vendita.

<sup>1</sup> Cfr. provv. n. 19987 del 18 giugno 2009, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591 del 13 luglio 2011, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, in Boll. n. 28/11.

<sup>2</sup> Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

<sup>3</sup> Cfr. C11775 – *H3G / INVESTIMENTI COMMERCIALI SAN GIULIANO*.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G<sup>4</sup>. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

#### **V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Con atto pervenuto in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>4</sup> Cfr. provv. n. 22591, C11076 cit..

**C11775 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI INVESTIMENTI COMMERCIALI SAN GIULIANO***Provvedimento n. 24019*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società H3G S.p.A., pervenuto in data 5 settembre 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 28 settembre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 18 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società Investimenti Commerciali San Giuliano S.r.l. (di seguito, ICSG), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Carrefour" di San Giuliano Milanese (MI), Strada Statale emiliana km. 315,00.

La società ICSG ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita, lo scambio di beni immobili sia industriali sia commerciali, incluse le relative licenze per esercitare le attività commerciali.

ICSG è controllata da San Giuliano Holding S.r.l.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di GCI non è disponibile.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale H3G si impegna a non intraprendere nuove attività in concorrenza con la gestione del ramo d'azienda oggetto della presente operazione, entro una zona compresa in un raggio di mille metri in linea d'aria dal perimetro del Centro Commerciale "Carrefour", fatta eccezione per i punti vendita già esistenti alla data di sottoscrizione del contratto.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza assunto da H3G non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame in quanto, come regola generale, le restrizioni poste a beneficio del venditore non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie<sup>1</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale<sup>2</sup>.

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1990 punti vendita<sup>3</sup>. Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso un'altra operazione di

<sup>1</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.

<sup>2</sup> Cfr. provv. n. 19987, C10063 – *MONDO WIND / PHONE*, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/2009, e provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES / 4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/2011.

<sup>3</sup> Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.



concentrazione, all'acquisizione di un altro esercizio commerciale<sup>4</sup>. All'esito delle due operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di due punti vendita. Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G<sup>5</sup>. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali. Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

#### **V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Con atto pervenuto in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza sopra descritto, posto a carico dell'affittuario, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>4</sup> Cfr. C11774 – H3G / GALLERIE COMMERCIALI ITALIA (CASAMASSIMA).

<sup>5</sup> Cfr. provv. C11076cit..

**C11793 - KKR MATTEHORN BIDCO/ACTEON GROUP**

*Provvedimento n. 24020*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Kkr &Co. Lp, pervenuta in data 1° ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Kkr &Co. Lp (di seguito, Kkr) è una società di diritto statunitense di investimento a carattere globale che offre un'ampia gamma di servizi di gestione degli investimenti, e a cui sono riconducibili fondi di *private equity* con interessi in società attive in diversi settori economici. Kkr è una società a capitale diffuso con azioni quotate alla borsa valori di New York.

Nel 2010 il fatturato conseguito dal gruppo Kkr è stato complessivamente pari a [50-60] <sup>1</sup> miliardi di euro, di cui [20-30] miliardi di euro e [700-1.000] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

Acteon Group Limited (di seguito, Acteon) è una società che fornisce servizi nel settore petrolifero, attiva, in particolare, nella fornitura di servizi ed attrezzature sottomarine per tutto il ciclo di vita dei giacimenti, dall'esplorazione allo smantellamento e opera tramite quattro divisioni interne: i) *Foundations and moorings*, ii) *Risers, conductors and flowlines*, iii) *marine electronics, instrumentation and surveys*; iv) e *Activity management and manpower*.

Nel 2011 Acteon ha conseguito un fatturato complessivamente pari a [100-474] milioni di euro, di cui [100-474] milioni di euro e [1-10] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Kkr, per il tramite della controllata KKR Mattehorn BidCo Limited, del controllo esclusivo di Acteon. In particolare Kkr, deterrà oltre il 50% del capitale sociale di Acteon e potrà assumere unilateralmente tutte le decisioni strategiche relative alla società.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva

disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***Il mercato del prodotto***

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame riguarda la fornitura di attrezzature e servizi per il settore del petrolio e gas in alto mare, dall'esplorazione allo smantellamento dei pozzi sottomarini, in cui opera la società oggetto di acquisizione. Il settore dei servizi sottomarini è a sua volta segmentabile in diversi mercati sulla base delle differenti caratteristiche dei prodotti e/o dei progetti (ad esempio, costruzioni a largo di installazioni di petrolio e gas, posa di tubi sottomarini, attrezzature per l'estrazione di petrolio e gas). Nel caso di specie, tuttavia, attesa l'assenza di sovrapposizioni orizzontali o di relazioni verticali tra le parti, la questione dell'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta.

##### ***Il mercato geografico***

Dal punto di vista della rilevanza geografica, le parti ritengono che il mercato geografico sia mondiale. I servizi in esame sono forniti ovunque si trovi un giacimento petrolifero e/o di gas sottomarino e i contratti sono offerti su base globale. Ad ogni modo anche la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, giacché anche nell'ipotesi più restrittiva la valutazione dell'operazione non muterebbe.

##### ***Effetti dell'operazione***

Il gruppo Kkr non opera nel settore in cui è attiva Acteon né nei mercati posti a monte e/o a valle dello stesso. Allo stato, peraltro, non esistono relazioni commerciali tra le società di investimento controllate da Kkr e Acteon e, in ogni caso, l'operazione non condurrà ad alcun legame verticale tra le stesse.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel settore interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11794 - L.MANETTI-H.ROBERTS/CADEY***Provvedimento n. 24021*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts S.p.A., pervenuta in data 2 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Società Italo Britannica L. Manetti-H.Roberts S.p.A. (di seguito, M&R) è controllata dalla società Bolton Group International S.A., *holding* di controllo del gruppo Bolton, attivo nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo, tra cui prodotti per la cura e l'igiene della persona, per la pulizia della casa e alimentari.

Nel 2011 il gruppo Bolton ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [1-2]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui circa [700-1.000] milioni di euro per vendite in Italia.

Cadey S.r.l. (di seguito, Cadey) è attiva nella produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti per la cura della persona, ed in particolare creme per la cura della pelle e contro gli inestetismi della cellulite, prodotti per la cura e la colorazione dei capelli, prodotti per la depilazione, solari e saponi.

L'intero capitale azionario di Cadey è detenuto dalla società Nano S.p.A..

Nel 2011, il fatturato realizzato a livello mondiale da Cadey è stato di [10-47] milioni di euro, di cui circa [10-47] milioni di euro realizzati in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di M&R, dell'intero capitale sociale di Cadey e, pertanto, del controllo esclusivo della medesima società.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

In considerazione dell'attività svolta da Cadey, l'operazione interessa il settore della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici.

Per i prodotti cosmetici si intende una varietà di articoli che includono i prodotti della profumeria alcolica, i prodotti per il trucco, quelli per le cure estetiche, nonché i prodotti per i capelli e la "toiletta".

Dal lato dell'offerta, le imprese del settore dei cosmetici si caratterizzano per la produzione di una gamma molto ampia di prodotti. Ciò è dovuto al fatto che l'assortimento dell'offerta rappresenta un'importante risorsa competitiva sia nella fase produttiva che nella fase di distribuzione del prodotto. Dal lato della domanda, nonostante una certa tendenza dei distributori ad acquistare dai produttori l'intera gamma, i prodotti cosmetici presentano una sostituibilità molto bassa, in considerazione della loro funzione d'uso significativamente diversificata<sup>2</sup>.

Da un punto di vista geografico, l'estensione dei mercati rilevanti rientranti nel settore dei cosmetici coincide con l'intero territorio nazionale, in considerazione: i) dell'omogeneità dell'organizzazione e della regolamentazione della distribuzione a livello nazionale e ii) del fatto che, generalmente, la distribuzione dei prodotti cosmetici avviene su base nazionale, in quanto ciascun produttore, per la commercializzazione dei propri prodotti, si avvale di filiali attive sul territorio italiano<sup>3</sup>.

Nella presente operazione non risulta tuttavia necessario stabilire con precisione i confini merceologici e geografici del mercato rilevante, in quanto essi non influiscono sulla relativa valutazione.

Infatti, in ragione dell'attività volta da Cadey, l'operazione interessa i particolare i seguenti segmenti di mercato: (i) prodotti per la riduzione degli effetti/cause della cellulite e dei suoi inestetismi; (ii) prodotti per la cura dei capelli; (iii) solari; (iv) prodotti per la depilazione; e (v) saponi. In ciascuno di tali segmenti la quota congiunta delle parti, a seguito dell'operazione, non sarà comunque superiore al 15%, a fronte di numerosi e qualificati concorrenti multinazionali quali, tra gli altri, L'Oréal, Sara Lee, Procter&Gamble, Johnson&Johnson e Beiersdorf.

Pertanto, in ragione di quanto considerato, si ritiene che nel settore di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso né nei segmenti interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr., tra gli altri, provv. n. 18160 del 20 marzo 2008, C9213 - *BURANI DESIGNER/RAMO D'AZIENDA DI PROMOPARF*, in Boll. n. 11/08.

<sup>3</sup> Cfr., tra gli altri, provv. n. 22921 del 20 ottobre 2011, C11273 - *Società Italo Britannica L. Manetti H.Roberts/Ramo di azienda di Geymonat (Dermocinetic)*, in Boll. n. 43/11.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11796 - ACCENTURE OUTSOURCING/RAMO D'AZIENDA DI LIBRERIE  
FELTRINELLI**

*Provvedimento n. 24022*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Accenture Outsourcing S.r.l., pervenuto in data 3 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Accenture Outsourcing S.r.l. (di seguito, AO) è una società attiva nel settore dell'Information Technology. In particolare, AO svolge attività nel settore della consulenza di direzione aziendale in generale e dell'organizzazione e gestione dei processi gestionali di enti ed imprese di grandi dimensioni strutturali, più specificamente nella gestione ed erogazione di servizi di *outsourcing* con particolare riferimento all'area Amministrazione Finanza e Controllo.

AO è controllata al 100% da Accenture S.p.A. e fa parte del Gruppo Accenture. Il fatturato consolidato realizzato nel 2011 dal Gruppo Accenture a livello mondiale è stato di circa 20,7 miliardi di euro, di cui circa [7-8]<sup>1</sup> miliardi di euro a livello europeo e [1-2] miliardi di euro realizzato in Italia

Librerie Feltrinelli S.r.l. è una società del gruppo EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A., operante in Italia nel settore editoriale e commerciale.

Il Ramo d'Azienda oggetto di acquisizione è costituito dal complesso organizzato, autonomo e funzionale dei beni, dei contratti e, in genere, dei rapporti giuridici, dai rapporti di lavoro con n. 16 dipendenti delle Librerie Feltrinelli S.r.l. e dai debiti verso gli stessi, finalizzato all'esercizio delle attività di carattere amministrativo e contabile a supporto delle attività, delle Librerie Feltrinelli S.r.l., di commercializzazione, distribuzione e vendita, diretta e a distanza, di beni e servizi.

Il Ramo d'Azienda non realizza un fatturato, in quanto relativo allo svolgimento di servizi di gestione della contabilità fornitori e clienti di Feltrinelli. Le parti hanno, tuttavia, fornito una stima del valore del Ramo d'Azienda, pari a [*inferiore a 1 milione di*] euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di AO, del Ramo d'Azienda attualmente di proprietà di Feltrinelli sopra descritto. Con il perfezionamento dell'operazione, AO fornirà attraverso il Ramo d'Azienda servizi di *business process outsourcing* alle società del Gruppo Feltrinelli ed eventualmente anche a società terze.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

L'operazione comunicata riguarda il mercato dei servizi di *Information Technology* ("Servizi IT"), dove operano entrambe le Parti. Questo mercato comprende vari tipi di servizi che l'istituto di ricerca *International Data Corporation* (IDC) ha recentemente classificato<sup>2</sup> in cinque gruppi: progettazione, implementazione, gestione, manutenzione e supporto, educazione IT e Formazione. La Commissione, in alcuni precedenti<sup>3</sup>, inoltre, ha considerato la possibilità di suddividere il mercato dei servizi IT in sette categorie di servizi: 1) *IT management*; 2) *business management*; 3) sviluppo e integrazione di *software*; 4) consulenza; 5) manutenzione *software*; 6) manutenzione *hardware*; 7) istruzione e addestramento. Tali categorie, a loro volta, sono ulteriormente segmentabili in gruppi di servizi. Per esempio, il servizio *IT management* può essere suddiviso in *Application Outsourcing* e *IT Outsourcing*<sup>4</sup>.

Deve evidenziarsi, tuttavia, che una precisa definizione del mercato merceologico rilevante non risulta agevole, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del fatto che le imprese presenti nel settore tendono ad offrire una molteplicità di servizi, adattando la propria offerta alla domanda delle imprese. Nel caso di specie, non è necessario definire se ciascuna delle categorie di servizi sopra evidenziate costituisca un mercato distinto o solo un segmento del più ampio mercato dei servizi di *IT*; tale definizione, quindi, può essere lasciata aperta, in quanto qualunque sia la definizione di mercato del prodotto adottata, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbe<sup>5</sup>.

#### *Il mercato geografico*

In conformità con alcuni precedenti nazionali<sup>6</sup>, l'estensione geografica dei mercati di Servizi IT pare essere di dimensione nazionale, in considerazione della specificità della domanda della

<sup>2</sup> Si veda IDC's Worldwide IT Spending Taxonomy, 2011: the Black Book Handbook, Aug. 2011.

<sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, Decisione della Commissione n. COMP/M.2478 *IBM Italia/Business Solutions/JV*, del 29 giugno 2001 e n. COMP/M.2609 *HP/Compaq*, del 31 gennaio 2002 Decisione della Commissione n. COMP/M.5197 *HP/EDS*, del 25 luglio 2008.

<sup>4</sup> Decisione della Commissione n. COMP/M.2478 cit..

<sup>5</sup> Così anche provv. n. 22966 del 9 novembre 2011, C11301 - *ACCENTURE OUTSOURCING/ITACA SERVICE*, in Boll. n. 45/11; provv. n. 21020 del 14 aprile 2010, C10531 - *ACCENTURE OUTSOURCING/RAMO DI AZIENDA DI WHIRLPOOL EUROPE*, in Boll. n. 15/10

<sup>6</sup> Cfr. provv. n. 14431 del 22 giugno 2005, C7084 - *Fiat/Ramo di Azienda di IBM Italia*, e provv. n. 14430 del 22 giugno 2005, C7083 - *Fiat/Rami di Azienda di Global Value Services*, entrambi in Boll. n. 25/05

suddetta tipologia di servizi e prodotti, che vede omogenee condizioni concorrenziali sul mercato italiano, e dell'assenza di significative importazioni di servizi di *IT*. AO ritiene, tuttavia, che in tale mercato la dimensione geografica rilevante sia internazionale o almeno europea, in quanto, come evidenziato anche dalla Commissione europea<sup>7</sup>, tali mercati tendono verso l'internazionalizzazione dal lato sia della domanda sia dell'offerta, considerato, in particolare, che: *a*) i fornitori offrono i propri servizi su base sovranazionale; *b*) la natura e la qualità dei servizi non differisce da un Paese all'altro; *c*) i lavoratori del settore sono caratterizzati da un'elevata mobilità; *d*) l'inglese è utilizzato come lingua comune per tutte le applicazioni *IT*.

In ogni caso, la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto non muterebbe la valutazione degli effetti della presente operazione.

### ***Effetti dell'operazione***

Nel mercato italiano dei servizi di *IT*, AO detiene una quota pari al [5-10%], mentre il Ramo d'Azienda detiene una quota [inferiore all'1%]. Ad esito dell'operazione, pertanto, la quota complessiva di AO non supererà il [10-15%]. Nel mercato, inoltre, sono presenti numerosi concorrenti e non sussistono particolari barriere all'accesso.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>7</sup> Cfr. Decisione della Commissione n. COMP/M.2478cit. e n. COMP/M.2609 cit..

**C11797 – BG HOLDING/BRUNI GLASS***Provvedimento n. 24023*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società AXA Investment Managers Private Equity Europe S.A., pervenuta in data 3 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

AXA Investment Managers Private Equity Europe S.A. (di seguito, AXA IMPEE) è una società di diritto francese attiva negli investimenti in società non quotate ("fondi diretti") e negli investimenti in altri fondi ("fondi di fondi").

AXA IMPEE è formalmente parte del gruppo Axa che opera, con a capo Axa S.a., in ambito assicurativo e dell'amministrazione di patrimoni; tuttavia, per effetto della regolamentazione dei mercati finanziari vigente in Francia, tesa in particolare a minimizzare i conflitti di interesse degli azionisti di imprese di investimento, il controllo di AXA IMPEE non può ricondursi ad alcuna società del gruppo Axa<sup>1</sup>.

Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo AXA è stato di circa 86,1 miliardi di euro, di cui circa [60-70]<sup>2</sup> miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e circa [5-6] miliardi di euro realizzati in Italia.

Bruni Glass S.p.A. (di seguito, Bruni) è una società attiva, anche attraverso le sue controllate, nel settore della progettazione, distribuzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo per uso industriale. La fase di manifattura è interamente affidata in outsourcing a terzi fornitori.

Attualmente il capitale sociale di Bruni è suddiviso come segue: Opera SGR S.p.A. (37,71%), Cape Due Team S.s. (1,89%), una prima persona fisica (di seguito GDB) (19,8%), una seconda persona fisica (di seguito RDB) (19,8%), Falea S.p.A. (9,9%), Calfe S.r.l. (9,9%) e una terza persona fisica (di seguito MB) (1%). In forza dei vigenti patti parasociali, si può sostenere che Bruni è attualmente soggetta al controllo congiunto di GDB, RDB e Opera SGR S.p.A. in quanto questi soci detengono diritti di veto su alcune materie di *governance* quale l'approvazione del budget annuale nonché del business plan pluriennale.

Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale da Bruni è stato di circa 107,7 milioni di euro, di cui circa [47-100] milioni di euro realizzati nell'Unione Europea e circa [10-47] milioni di euro realizzati in Italia.

<sup>1</sup> Al riguardo, si veda anche provv. n. 21331 del 7 luglio 2010, C10637 - *Axa Investment Managers Private Equity Europe-Consilium SGR/Rollon*, in Boll. n. 27/10, provv. n. 17655 del 29 novembre 2007, C8926 - *Axa Investment Managers Private Equity Europe/Idroma*, in Boll. n. 45/07 e provv. n. 17338 del 13 settembre 2007, C8748 - *Axa Investment Managers Private Equity Europe/SF-Chem Holding*, in Boll. n. 34/07.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di AXA IMPEE, attraverso una società veicolo da essa controllata (BG Holding), del 100% del capitale sociale di Bruni. In particolare, l'operazione è complessivamente regolata da un Accordo di Investimento e Patto Parasociale (di seguito, SHA) stipulato tra AXA IMPEE, GDB, RDB, Calfe S.r.l., la persona fisica che controlla Calfe S.r.l. (di seguito, PC) e MB ai sensi del quale i menzionati attuali azionisti di Bruni re-/investiranno indirettamente in Bruni acquisendo partecipazioni di minoranza nella società veicolo BG Holding. Sulla base di quanto previsto dallo SHA, ad esito dell'Operazione il capitale sociale di BG Holding, che come sopra illustrato deterrà il 100% di Bruni, sarà così suddiviso: 70% AXA IMPEE, 12,5% GDB, 12,5% RDB, 4,58% Calfe (PC) e 0,42% MB.

Lo SHA contiene anche le previsioni relative alla futura *governance* di Bruni. In particolare, AXA IMPEE avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di BG Holding e di Bruni. Inoltre, le decisioni del Consiglio di Amministrazione di BG Holding e Bruni saranno soggette alle ordinarie regole della maggioranza ad eccezione di alcune decisioni che richiederanno il voto favorevole da parte di GDB o RDB. Tuttavia, le decisioni soggette al potere di veto di uno tra GDB e RDB non sono rilevanti ai fini dell'analisi antitrust. Infatti, i diritti di veto garantiti ad uno tra GDB e RDB riguardano la tutela dei soci di minoranza e non includono alcun diritto di veto concernente l'approvazione del budget/business plan né la designazione della maggioranza del Consiglio e/o dei top manager. Inoltre, i diritti di veto relativi agli investimenti e alle operazioni di finanziamento sono circoscritti ad operazioni che superino delle soglie molto elevate che, alla luce dei mercati rilevanti, non conferiscono a GDB o RDB alcun potere di codeterminazione delle politiche commerciali ordinarie di BG Holding/Bruni.

E' inoltre previsto che alcuni azionisti di Bruni – ovvero GDB, RDB, Calfe S.r.l. e MB - saranno vincolati da un obbligo di non-concorrenza caratterizzato dai seguenti parametri:

- durata: l'obbligo di non concorrenza è stabilito per la durata di tre anni in quanto l'Operazione comprende il trasferimento tanto dell'avviamento quanto del *know-how*;
- oggetto: l'obbligo di non concorrenza è limitato agli ambiti di attività in cui Bruni opera attualmente;
- estensione geografica: l'obbligo di non concorrenza è limitato ai territori in cui Bruni è attualmente operativa e a quelli in cui è in procinto di diventare attiva.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

---

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita<sup>3</sup>.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *I mercati rilevanti*

In considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione, l'operazione interessa il settore dei contenitori in vetro, e, in particolare, (i) il mercato dei vetri speciali non standardizzati e (ii) il mercato del vetro cavo ordinario ad uso industriale.

Con riferimento al mercato dei vetri speciali non standardizzati, depongono a favore dell'esistenza di un distinto mercato del prodotto (rispetto ai vetri ordinari *standard*) una serie di elementi, relativi sia alla domanda che all'offerta<sup>4</sup>. Innanzitutto, si tratta di prodotti –realizzati su ordinazione– che si caratterizzano per una grande varietà di forme e colori che rispondono a specifiche esigenze della clientela, in particolare per il confezionamento di liquidi alimentari (quali vino, oli, liquori) di pregio. In secondo luogo, sussistono significative differenze in termini di prezzo e di peso tra vetro speciale e vetro *standard* (vetro cavo ad uso industriale), con i valori relativi al primo ben maggiori. La domanda di vetro speciale, generalmente relativa a quantitativi limitati di contenitori, proviene inoltre da particolari clienti industriali, che spesso forniscono l'apposito stampo<sup>5</sup>.

Il mercato dei vetri speciali non *standard* presenta una dimensione sovranazionale, europea se non mondiale. La principale ragione risiede nel fatto che i prodotti in questione, nella pratica, vengono commercializzati a grandi distanze rispetto agli impianti produttivi<sup>6</sup>.

Il mercato del vetro cavo per uso industriale comprende i contenitori in vetro cavo utilizzati dall'industria per il confezionamento dei propri prodotti. In tale ambito, è possibile individuare diversi segmenti di mercato a seconda della tipologia di contenitore e dell'industria di destinazione<sup>7</sup>.

In considerazione degli elevati costi di trasporto e del ridotto livello degli scambi commerciali con altri Paesi, il mercato del vetro cavo per uso industriale ha una dimensione geografica corrispondente al territorio nazionale<sup>8</sup>.

##### *Effetti dell'operazione*

Nel mercato europeo dei vetri speciali non standardizzati e nel mercato nazionale del vetro cavo ordinario ad uso industriale, Bruni detiene quote pari rispettivamente al [1-5%] circa e al [1-5%] circa, mentre AXA IMPEE non è attiva.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

<sup>4</sup> Elementi peraltro sottolineati, in relazione all'individuazione di mercati distinti per il vetro standardizzato e per il vetro personalizzato, dal Tar Lazio nella sentenza 14 gennaio 2000, n. 103, di annullamento della deliberazione di chiusura dell'istruttoria relativa al procedimento I201/B.

<sup>5</sup> Cfr. provv. n. 19997 del 18 giugno 2009, C10103 - *O-I Manufacturing Italy – Zignago Vetro/Vetri Speciali*, in Boll. n. 24/09.

<sup>6</sup> Cfr. C10103 cit..

<sup>7</sup> Cfr. provv. n. 22248 del 23 marzo 2011, C10973 – *Owens Illinois/Verrerie du Languedoc*, in Boll. n. 12/11.

<sup>8</sup> Cfr. C10973 cit..

In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11798 - ENGINEERING.IT/RAMO D'AZIENDA DI SOFTWARE E SISTEMI AVANZATI***Provvedimento n. 24024*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Engineering. IT S.p.A., pervenuto in data 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Engineering.IT S.p.A. (di seguito, Engineering) è una società di diritto italiano che svolge attività di progettazione, sviluppo, integrazione, personalizzazione, installazione ed assistenza ai sistemi, prodotti e soluzioni *software*, nonché di progettazione ed erogazione di consulenza e servizi tecnologici continuativi. Il capitale sociale di Engineering è detenuto per il 100% da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., *holding* del Gruppo Engineering, attivo nella fornitura a clienti di medie-grandi dimensioni servizi di *Information Technology*, articolati su più linee di *business* che comprendono la *system integration*, la fornitura di consulenza organizzativa e di servizi specialistici, le soluzioni applicative proprie e l'*application management*. Il capitale sociale di Engineering è detenuto da 5 persone fisiche, ciascuna delle quali ne detiene una quota inferiore al 25%, da Bestinver Gestion SGIIC S.A. Gestione del Risparmio, la quale ne detiene una quota pari a circa il 9,8%; da Ing. Investment Management Belgium S.A. per il 2% e da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. stessa che detiene azioni proprie per circa il 2,5%. Il 18,3% circa del capitale sociale è flottante ed è detenuta dal mercato senza che vi siano altri soggetti che detengano più del 2% del capitale sociale di Engineering. Il fatturato consolidato realizzato nel 2011 dal Gruppo Engineering a livello mondiale è stato di circa [700-1.000]<sup>1</sup> milioni di euro, di cui circa [474-700] milioni di euro realizzati per vendite in Italia.

Software e Sistemi Avanzati S.p.A. (di seguito, Sesa) opera nel settore dell'*Information Technology*. La società offre tutto il paniere dei servizi IT in favore sia di imprese private e sia di imprese della Pubblica amministrazione rivolgendosi ai diversi mercati: *Energy* ed *Utilities*, *Finance*, *Manufacturing*, *Pa & healthcare*, *Retail*, *Telco & Media*. Il Ramo d'Azienda oggetto di acquisizione si occupa della fornitura dei servizi al mercato Telco, consistenti principalmente in consulenze ICT, *software design* e sviluppo, consulenza e progetti in ambito *infosecurity*, *system design* e *integration*, ingegneria di rete, sistemi di gestione per reti di telecomunicazioni, *application management*. Sesa è una società per azioni posseduta per l'85% da Eremo S.p.A., per il 14,62 % da H2O S.r.l. e per lo 0,39% da una persona fisica.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2011 il fatturato realizzato dal Ramo d'Azienda interamente in Italia è stato pari a circa [1-10] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Engineering, del Ramo d'Azienda attualmente di proprietà di Sesa sopra descritto. Con il perfezionamento dell'operazione, Engineering rafforzerà la propria offerta nel mercato cd Telco nell'ottica di ampliamento sia del portafoglio clienti sia dell'offerta dei Servizi IT da parte del Gruppo Engineering.

Il contratto preliminare di compravendita prevede un patto di non concorrenza della durata di 3 anni, sulla base del quale la società cedente si impegna a non svolgere attività in concorrenza con il Ramo d'Azienda, limitatamente alle sedi italiane del Gruppo Vodafone, a cui il medesimo Ramo d'Azienda offriva i propri servizi preliminarmente alla presente operazione.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni dal *closing* <sup>2</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *Il mercato del prodotto*

L'operazione comunicata riguarda il mercato dei servizi di *Information Technology* ("Servizi IT"), dove operano entrambe le Parti. All'interno del settore IT la distinzione in mercati più specifici non risulta agevole. Tale difficoltà deriva principalmente dalla forte innovazione e dalla rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il comparto nonché dal fatto che le imprese ivi presenti tendono ad offrire una molteplicità di prodotti e servizi, adattando la propria offerta all'evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.

Al riguardo, la Commissione, in alcuni precedenti<sup>3</sup>, ha considerato la possibilità di suddividere il mercato dei servizi IT in sette categorie di servizi: 1) *IT management*; 2) *business management*; 3)

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

<sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, Decisione della Commissione n. COMP/M.2478 *IBM Italia/Business Solutions/JV*, del 29 giugno 2001 e n. COMP/M.2609 *HP/Compaq*, del 31 gennaio 2002 Decisione della Commissione n. COMP/M.5197 *HP/EDS*, del 25 luglio 2008.



sviluppo e integrazione di *software*; 4) consulenza; 5) manutenzione *software*; 6) manutenzione *hardware*; 7) istruzione e addestramento. Tali categorie, a loro volta, sono ulteriormente segmentabili in gruppi di servizi.

Deve evidenziarsi, inoltre, che una precisa definizione del mercato merceologico rilevante non risulta agevole, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del fatto che le imprese presenti nel settore tendono ad offrire una molteplicità di servizi, adattando la propria offerta alla domanda delle imprese. Nel caso di specie, le parti ritengono che i segmenti merceologici di riferimento, anche se non esclusivi, siano quelli relativi ai servizi di 3) sviluppo e integrazione di *software*; 5) manutenzione *software*; 6) manutenzione *hardware*. Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

### ***Il mercato geografico***

In conformità con alcuni precedenti nazionali<sup>4</sup>, l'estensione geografica dei mercati di Servizi IT pare essere di dimensione nazionale, in considerazione della specificità della domanda della suddetta tipologia di servizi e prodotti, che vede omogenee condizioni concorrenziali sul mercato italiano, e dell'assenza di significative importazioni di servizi di *IT*.

Come evidenziato anche dalla Commissione europea<sup>5</sup>, tuttavia, tali mercati tendono verso l'internazionalizzazione dal lato sia della domanda sia dell'offerta, considerato, in particolare, che: a) i fornitori offrono i propri servizi su base sovranazionale; b) la natura e la qualità dei servizi non differisce da un Paese all'altro; c) i lavoratori del settore sono caratterizzati da un'elevata mobilità; d) l'inglese è utilizzato come lingua comune per tutte le applicazioni *IT*.

In ogni caso, la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto non muterebbe la valutazione degli effetti della presente operazione.

### ***Effetti dell'operazione***

Nel mercato italiano dei Servizi di IT, il Gruppo Engineering detiene una quota pari a circa il [5-10%]. In particolare, con riferimento alle sette categorie elencate il Gruppo detiene una quota pari al [1-5%] nel segmento *IT management*; una quota pari al [1-5%] nel segmento *business management*; una quota pari al [5-10%] nel segmento sviluppo e integrazione di *software*; una quota pari al [1-5%] nel segmento consulenza; una quota pari al [1-5%] nel segmento manutenzione *software* e quote inferiori all'1% nei segmenti manutenzione *hardware* e istruzione e addestramento.

Il Ramo d'Azienda, invece, detiene una quota inferiore all'1% in ciascuno delle sette categorie sopra individuate.

Ad esito dell'operazione, pertanto, la quota complessiva di Engineering subirà un aumento marginale. Nel mercato, inoltre, sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali IBM, Accenture, Microsoft, Hewlett-Packard-EDS, Almaviva, Selex Elsag, SAP e non sussistono particolari barriere all'accesso.

<sup>4</sup> Cfr. provv. n. 14431 del 22 giugno 2005, C7084 - *Fiat/Ramo di Azienda di IBM Italia*, e provv. n. 14430 del 22 giugno 2005, C7083 - *Fiat/Rami di Azienda di Global Value Services*, entrambi in Boll. n. 25/05.

<sup>5</sup> Cfr. Decisione della Commissione n. COMP/M.2478cit.e n. COMP/M.2609cit..

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

## SEPARAZIONI SOCIETARIE

### **SP137 - COMUNE DI PIACENZA/TEMPI**

*Provvedimento n. 23998*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il provvedimento del 9 maggio 2012, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società SETA S.p.A., per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alla Parte in data 7 ottobre 2012;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LA PARTE**

1. SETA S.p.A. (di seguito, SETA) è una società a prevalente capitale pubblico, detenuto per il 23,91% dalla provincia di Modena e da quarantasette Comuni della stessa provincia, per il 17,86% da AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (di seguito ACT) e per il 15,84% dalla Provincia di Piacenza e dal Comune di Piacenza, per un totale complessivo pari al 57,61%<sup>1</sup>.

Il restante 42,39% del capitale è di proprietà di HERM-Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l.<sup>2</sup>.

2. SETA, costituita nel dicembre 2011, opera dal 1° gennaio 2012 principalmente nel servizio di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, quale impresa subentrata nei contratti di servizio affidati tramite procedura ad evidenza pubblica ai precedenti operatori ATCM S.p.A. (di seguito, ATCM), AUTOLINEE DELL'EMILIA S.p.A. (di seguito, AE) e Tempi S.p.A. (di seguito, TEMPI).

3. SETA svolge, inoltre, l'attività di noleggio di autobus con conducente in regime di libera concorrenza, a decorrere dal 1° gennaio 2012. In particolare, SETA è subentrata nella gestione di tale servizio per effetto dell'operazione di fusione tra ATCM e Tempi - titolare quest'ultima del suddetto servizio dal 6 giugno 2001 al dicembre 2011- che ha comportato una successione della

---

<sup>1</sup> ACT è un consorzio tra Enti locali partecipato al 38% dal Comune di Reggio Emilia, al 29% dalla Provincia di Reggio Emilia e, per il restante 33%, dai 44 Comuni della provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 dello statuto societario, SETA dovrà mantenere la maggioranza di capitale pubblico non potendo la quota azionaria di partecipazione degli enti locali risultare inferiore al 51% del capitale sociale.

<sup>2</sup> HERM-Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l. è una *holding* che ha come soci RATP Dev, Tper, AGI CTT-Consortio Toscano Trasporti e Nuova Mobilità S.c. a r.l..

neo costituita società SETA nella titolarità dei rapporti e titoli che facevano in origine capo alla società fusa TEMPI.

4. Con delibera del 23 luglio 2012 del consiglio di amministrazione di SETA è stato disposto, a decorrere dal 1° agosto 2012, lo scorporo dell'attività di servizio di noleggio con conducente dal novero delle attività che costituiscono l'oggetto sociale di SETA, come da comunicazione inviata dalla stessa società all'Autorità in data 27 luglio 2012.

5. Il fatturato realizzato da TEMPI, risultante da bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, è stato di circa 21 milioni di euro, mentre SETA, essendo stata costituita il 27 dicembre 2011, non ha redatto ad oggi il bilancio annuale di esercizio.

Nella frazione del corrente anno 2012, SETA ha generato un fatturato complessivo pari a circa 100 milioni di euro<sup>3</sup>.

## II. IL PROCEDIMENTO

6. Con comunicazione pervenuta in data 19 ottobre 2011, le società ATCM, TEMPI, AE e ACT hanno comunicato congiuntamente la costituzione di un nuovo soggetto industriale, con denominazione sociale SETA<sup>4</sup>.

7. A seguito di tale comunicazione, in data 29 novembre 2011 è stata inviata ad ATCM, TEMPI, AE e ACT una richiesta di informazioni concernente: i) le attività svolte dalle società ATCM, TEMPI, AE e ACT, con particolare riferimento ai servizi di interesse generale gestiti dalle società suddette per disposizioni di legge o altro; ii) tutte le attività eventualmente svolte in regime di libera concorrenza; iii) la costituzione della società SETA e le attività che sarebbero state svolte da quest'ultima una volta costituita.

8. Le risposte di ATCM, ACT, AE e TEMPI sono pervenute, rispettivamente, in data 15 dicembre 2011, 16 dicembre 2011 e 21 dicembre 2011. In data 27 dicembre 2011 è stata inviata alle stesse società una richiesta di informazioni integrativa, in risposta alla quale è pervenuta una comunicazione di SETA in data 19 gennaio 2012.

In data 29 marzo 2012 è stata inviata una richiesta di informazioni a SETA concernente, in particolare, lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente in regime di libera concorrenza. La risposta di SETA è pervenuta in data 5 aprile 2012.

## III. LE CONDOTTE OGGETTO DI CONTESTAZIONE

9. Dall'esame degli atti del procedimento è risultato che dal 6 giugno 2001 al 31 dicembre 2011 l'attività di noleggio di autobus con conducente è stata svolta da TEMPI e, dal 1° gennaio 2012,

---

<sup>3</sup> Il fatturato complessivo realizzato nella frazione dell'anno corrente (2012) è stato comunicato da SETA nella memoria pervenuta in data 1° ottobre 2012.

<sup>4</sup> L'operazione comunicata, dal punto di vista societario, si articola nelle seguenti diverse fasi, tutte interconnesse tra loro: a) approvazione della fusione per incorporazione di TEMPI in ATCM; b) aumento del capitale sociale di ATCM; c) conferimenti in ATCM di due rami d'azienda - da parte di ACT e di AE - afferenti il servizio di tpl; d) stipula dell'atto finale di fusione e costituzione di SETA.

tale attività è stata prestata da SETA continuativamente rispetto all'attività precedentemente svolta da TEMPI.

**10.** In data 9 maggio 2012 l'Autorità ha avviato un procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di SETA, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90.

**11.** Nel provvedimento di avvio è dato atto del fatto che TEMPI è stata incorporata, a seguito di fusione, nella società ATCM e poi in SETA, nonché della circostanza che prima TEMPI, dal 6 giugno 2001 al 31 dicembre 2011, e poi SETA, a decorrere dal 1° gennaio 2012, hanno svolto entrambe direttamente in regime di libera concorrenza e dunque in assenza di separazione societaria, attività di noleggio autobus con conducente.

**12.** Ciò premesso a SETA - in qualità di azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza - è stata contestata in primo luogo la violazione dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente.

**13.** In secondo luogo, è stata contestata a SETA la violazione dell'art. 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti precisando che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva è stata conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'art. 8, comma 2-*bis*, della medesima legge n. 287/90.

#### **IV. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

##### ***IV.a) Il trasporto pubblico locale***

**14.** Il trasporto pubblico locale (di seguito anche TPL) è disciplinato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422<sup>5</sup>, che ha operato il “*conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale*”.

Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 18 del Decreto citato, come regola per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, su gomma e ferrovia (alla scadenza degli affidamenti in essere) è espressamente disposto l'espletamento di gare pubbliche per la scelta del gestore dei servizi minimi.

**15.** Ai fini della riorganizzazione del settore del TPL, il Decreto Legislativo n. 422/97 ha stabilito l'adozione di una serie di atti programmatici, quali la definizione dei piani di bacino, l'individuazione di “piani regionali dei trasporti” e l'approvazione di “programmi triennali” per la regolamentazione dei servizi di TPL con riferimento ai “servizi minimi”, ossia quei servizi, ai sensi dell'art. 16, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle Regioni.

**16.** Le Regioni, le Province e i Comuni, al fine di assicurare la mobilità degli utenti, hanno competenze a definire gli obblighi di servizio pubblico, in cui siano commisurate le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende che prestano i servizi stessi tenendo conto dei proventi

---

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422<sup>1</sup>, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 400/99 e dalla legge n. 166 del 1° agosto 2002.

derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità (art. 17, Decreto Legislativo n. 422/97).

I rapporti tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria dei servizi sono definiti tramite i “contratti di servizio”.

**17.** Le Regioni, sulla base di tale contesto normativo, hanno provveduto a trasporre in atti normativi e regolamentari i contenuti del Decreto Legislativo n. 422/97; con riferimento alla Regione Emilia Romagna, rileva la legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30.

#### ***IV.b) L'attività di noleggio autobus con conducente***

**18.** L'attività di noleggio di autobus con conducente (di seguito anche NCC) è disciplinata a livello nazionale dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*”, dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, recante “*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*” e dal D.M. 11 marzo 2004<sup>6</sup>.

**19.** In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 218/2003, per “*servizi di noleggio di autobus con conducente*” si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più percorsi, richiesti da terzi committenti e offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

**20.** A livello locale l'attività in questione è disciplinata dalla legge Regione Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, recante “*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*”, nonché dal regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 3, recante “*Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (art. 26-quater, lettera d) L.R. n. 30/1998*” e dalla delibera 1° febbraio 2010, n. 136<sup>7</sup>.

### **V. LE ARGOMENTAZIONI DI SETA**

**21.** La Parte ha fornito documenti ed esposto le proprie argomentazioni difensive in data 4 luglio 2012, 27 luglio 2012, 3 agosto 2012, 1 ottobre 2012, 2 ottobre 2012 e nel corso dell'audizione finale del 9 ottobre 2012.

#### ***V.a) L'inapplicabilità dell'art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90***

**22.** In primo luogo SETA ha eccepito la sussistenza, sotto il profilo giuridico, dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90. In particolare, nel caso di specie non ricorrerebbe la necessaria qualificazione di SETA, così come di TEMPI, quale impresa che esercita servizi di interesse economico generale “*per disposizione di legge ovvero opererebbe in regime di monopolio sul mercato*”. Ciò in quanto SETA opera nel trasporto pubblico locale a seguito dell'espletamento di una gara e non sulla base di un atto autorizzativo a monte che abbia

<sup>6</sup> D.M. 11 marzo 2004 “Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218”.

<sup>7</sup> Delibera 1° febbraio 2010, n. 136, “Definizione delle procedure di attuazione del Regolamento Regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente L.R. n. 30/1998, art. 26-quater, lettera D”.

*“affidato direttamente il servizio”*. La società, pertanto, non rientrerebbe nel novero delle imprese *“che esercitano per disposizione di legge servizi di interesse economico generale”*.

**23.** Ad avviso di SETA anche sotto il profilo sostanziale non potrebbe essere applicato l'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, poiché laddove i principi di concorrenza siano stati osservati - come nel caso di specie - mediante affidamento del servizio pubblico a mezzo di una procedura di gara, l'aggiudicatario non può ritenersi *“avvantaggiato da rendite di posizione utilizzabili come beneficio competitivo su altri mercati”*. Il vincolo della separazione societaria previsto dall'art. 8, quindi, concernerebbe esclusivamente quanti operano in monopolio in virtù di un affidamento ottenuto *“al di fuori”* delle regole concorrenziali attuate tramite il ricorso ad una procedura di gara.

**24.** La Parte ha inoltre osservato che l'Autorità ha recentemente rilevato, con segnalazione emanata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, l'opportunità che in futuro intervenga una modifica del dettato di cui all'art. 8, della legge n. 287/90, in cui si auspica, tra l'altro, l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma delle imprese che esercitano la gestione dei servizi di interesse economico generale ad esito di una gara, di cui sono risultate aggiudicatarie.

***V.b) La non configurabilità del servizio di noleggio con conducente come attività svolta in “mercati diversi” e la marginalità del servizio***

**25.** La Parte sottolinea che l'art. 8, commi 2-bis e 2-ter, non risulterebbe in ogni caso applicabile al caso di specie, poiché l'attività di noleggio con conducente esercitata da TEMPI e poi da SETA non si configurerebbe come attività svolta in un mercato *“diverso”* rispetto a quello di interesse economico generale costituito, nel caso in esame, dal TPL. L'attività di NCC, infatti, non risulterebbe un servizio svolto in libero mercato in quanto esercitabile solo da un numero predeterminato di operatori, appositamente autorizzati e soggetti a specifica regolamentazione pubblica.

**26.** La parte evidenzia, inoltre, la marginalità dell'attività di NCC svolta dalla società anche con rispetto al proprio volume d'affari.

SETA ha precisato che proprio *“stante la suddetta marginalità di tale attività”*, con delibera del consiglio di amministrazione adottata il 23 luglio 2012, è stato disposto lo scorporo - a decorrere dal 1° agosto 2012 - dell'attività di servizio di noleggio con conducente dal novero delle attività che costituiscono l'oggetto sociale di SETA.

***V.c) L'asserita “cedevolezza” della norma nazionale rispetto alla specifica disciplina comunitaria***

**27.** La Parte pone altresì in evidenza che, quand'anche si ritenesse applicabile nel caso di specie l'art. 8, comma 2-bis, tale disposizione sarebbe comunque da ritenersi *“cedevole”* rispetto alla specifica disciplina comunitaria in materia di TPL che, in base al regolamento (CE) n. 1370/2007, impone unicamente la misura della separazione contabile fra attività compensate e soggette ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, ritenendola sufficiente a garantire il rispetto dei principi di concorrenza.

**28.** SETA sostiene, in secondo luogo, che la mancata separazione societaria nel caso in esame risulterebbe priva di concreta lesività, stante la quota di mercato di entità marginale detenuta da SETA sul mercato del noleggio di autobus con conducente, nonché tenuto conto dell'esiguità del fatturato realizzato da SETA con specifico riferimento al mercato in questione nel corso del 2012.

***V.d) La non imputabilità a SETA di condotte poste in essere da TEMPI***

**29.** La Parte pone in evidenza, da ultimo, la non imputabilità a SETA delle condotte tenute da TEMPI, richiamando in proposito il principio di personalità della responsabilità, secondo il quale *“in caso di infrazione delle norme antitrust, quando ha luogo una successione nell’impresa che l’ha commessa, il destinatario della sanzione rimane il gestore originario”*.

**VI. VALUTAZIONI**

***VI.a) Il mercato in concorrenza***

**30.** Il servizio di noleggio di autobus con conducente consiste nel trasporto collettivo di passeggeri con definizione preventiva dell’itinerario, periodo ed importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio.

**31.** L’attività di noleggio di NCC non presenta le caratteristiche di un servizio di interesse generale e si distingue dall’ordinario servizio di trasporto pubblico locale in quanto non sussistono specifici obblighi di servizio pubblico e, comunque, l’attività in questione non è riservata dalla legge ad un determinato soggetto<sup>8</sup>.

**32.** In merito all’accesso al mercato, è previsto che l’attività di NCC sia subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni o degli Enti locali allo scopo delegati, ove dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

L’autorizzazione è unica, rilasciata al singolo o all’impresa avente titolo, che abbia la proprietà o la disponibilità dell’autobus; essa consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio.

Per poter conseguire l’autorizzazione è inoltre obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale gli autobus sostano.

**33.** Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa emanata a livello nazionale e dall’art. 26-bis della legge della Regione Emilia Romagna n. 30/98, tale autorizzazione è rilasciata dalla Provincia ove l’impresa ha sede legale ed è subordinata alla mera presentazione di apposita domanda e alla successiva verifica, da parte degli organi competenti, del possesso dei requisiti richiesti *ex lege*.

**34.** La Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 26-quater della legge regionale suddetta, provvede alla vigilanza e al controllo sull’esercizio dell’attività in questione.

Le condizioni di accesso risultano, pertanto, le medesime per ogni impresa che intende operare in tale mercato e che abbia i requisiti necessari per ottenere il titolo abilitativo per svolgere l’attività di NCC.

**35.** In linea al consolidato orientamento dell’Autorità<sup>9</sup>, la dimensione geografica di tale mercato è da ritenersi locale, tendenzialmente regionale in ragione del fatto che, dal lato della domanda, il grado di sostituibilità tra servizi offerti dai diversi operatori risulta particolarmente elevato in tale ambito territoriale.

<sup>8</sup> Cfr. l’orientamento dell’Autorità al riguardo, in particolare, provv. n. 21965 del 22 dicembre 2010, SP123 - “Comune di Milano-ATM/ATM servizi”; provv. n. 22260 del 30 marzo 2011, SP83B - “Ferrovia Adriatico Sangritana”.

<sup>9</sup> Cfr. provv. n. 21965 del 22 dicembre 2010, SP123 - “Comune di Milano-ATM/ATM servizi”; provv. n. 22260 del 30 marzo 2011, SP83B - “Ferrovia Adriatico Sangritana”.



Nel caso di specie, pertanto, esso può essere individuato nel territorio della Regione Emilia Romagna, in cui ha operato TEMPI dal giugno 2001 al dicembre 2011, e in cui ha operato SETA dal 1° gennaio 2012 al 1° agosto 2012.

**36.** In particolare, l'attività di noleggio autobus con conducente è stata svolta da TEMPI e poi da SETA, a seguito della fusione di TEMPI - titolare in origine del servizio in questione - in SETA. Tale attività è stata prestata, sulla base del provvedimento di autorizzazione e del nulla osta rilasciato a favore di TEMPI dalla Provincia di Piacenza, con determinazione dirigenziale n. 858 del 6 giugno 2001, per un periodo che data dal giugno 2001 fino al luglio 2012, considerato che dal 1° agosto 2012 risulta essere stato disposto lo scorporo dell'attività relativa al servizio di NCC dal novero delle attività che costituiscono l'oggetto sociale di SETA.

**37.** Le informazioni agli atti confermano che sia TEMPI (fino al dicembre 2011), sia SETA (dal gennaio 2012) hanno svolto servizi di interesse economico generale in posizione di monopolio, risultando contemporaneamente attive nell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente in concorrenza con altri operatori, sulla base dell'autorizzazione e del nulla-osta citati, pur detenendo su tale mercato, caratterizzato da un'elevata frammentazione e dalla presenza di una pluralità di operatori, posizioni marginali.

#### ***VI.b) I comportamenti contestati***

**38.** L'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90 dispone che devono agire tramite società separate le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli relativi a tali servizi o al monopolio.

Secondo quanto stabilito dal comma 2-ter del medesimo articolo, la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

**39.** TEMPI, in quanto ha gestito il trasporto pubblico locale nel Comune di Piacenza, e SETA, in quanto gestisce attualmente il trasporto pubblico locale nel bacino di Piacenza, oltre a quello di Modena e Reggio Emilia, vanno entrambe considerate imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di un servizio di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato<sup>10</sup>.

Al riguardo può richiamarsi la definizione che è stata fornita in ambito comunitario<sup>11</sup>, secondo la quale possono ritenersi "servizi di interesse economico generale" quei servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico<sup>12</sup> come, nel caso di specie, avviene per il servizio di trasporto pubblico locale prestato da TEMPI prima, e da SETA poi, in Piacenza.

---

<sup>10</sup> Cfr. caso SP123 - *ATM – Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.*."

<sup>11</sup> Vedi, al riguardo, il "Libro bianco sui servizi di interesse generale", Comunicazione della Commissione Europea del 12 maggio 2004, pag. 23.

<sup>12</sup> Vedi il consolidato orientamento dell'Autorità assunto al riguardo e, in particolare, provv. n. 21965 del 22 dicembre 2010, SP123 - "*Comune di Milano-ATM/ATM servizi*"; provv. n. 22260 del 30 marzo 2011, SP83B - "*Ferrovia Adriatico Sangritana*"; provv. 23050 del 30 novembre 2011, SP127 - "*Rete ferroviaria italiana/Bufferies*"; provv. del 2 agosto 2012, SP130 - "*Confindustria Palermo-Palermo City sightseeing/AMAT Palermo*".

**40.** TEMPI, e successivamente SETA, hanno svolto altresì l'attività di noleggio di autobus con conducente, attività che, diversamente dal trasporto pubblico locale, non costituisce servizio di interesse economico generale ed è svolta in regime di concorrenza con altri soggetti.

Infatti, dalle informazioni e dagli atti trasmessi da TEMPI e da SETA emerge che, dal giugno 2001 (data di inizio di attività) al 31 dicembre 2011 l'attività di NCC è stata svolta da TEMPI. Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a seguito della fusione di TEMPI, titolare in origine del servizio in questione, in SETA, tale attività è stata prestata da quest'ultima società.

**41.** Per svolgere tale attività in un mercato "diverso" da quello del TPL, TEMPI e SETA avrebbero dovuto fare ricorso a società separata, dandone preventiva comunicazione all'Autorità, come previsto dall'art. 8, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 287/90.

Né la separazione societaria, a far data dal giugno 2001, né, conseguentemente, la comunicazione preventiva della separazione sono state effettuate.

**42.** Peraltro, si osserva che, nel corso del procedimento, SETA non ha mai contestato il rilievo, mosso in sede di avvio del procedimento, di aver svolto direttamente il servizio di NCC in assenza di separazione societaria.

#### **VI.b.1) L'applicabilità dell'art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90**

**43.** In merito all'argomentazione addotta da SETA secondo la quale la circostanza che l'affidamento del servizio pubblico di TPL alla società sia avvenuta previo esperimento di una procedura concorrenziale farebbe sì che essa non rientri nel novero delle imprese che "*eserciscono per disposizione di legge servizi di interesse economico generale*" e varrebbe di per sé ad escludere l'applicazione, sotto il profilo giuridico, dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, si osserva quanto segue.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia di TPL, in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 422/97, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale - con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati - sono espressamente individuati e disciplinati quali "servizi di interesse economico generale"; conseguentemente, le imprese che li prestano - nel caso di specie SETA (così TEMPI) nel bacino di Piacenza - risultano soggette agli obblighi di cui all'art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90.

**44.** Quanto all'argomentazione secondo la quale, anche sotto il profilo sostanziale, non potrebbe esserci comunque violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90 poiché l'esperimento di una gara garantisce che l'aggiudicatario non possa ritenersi "*avvantaggiato da rendite di posizione utilizzabili come beneficio competitivo su altri mercati*", occorre rilevare che lo svolgimento di una gara non esime dal rispetto degli obblighi così come attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter.

#### **VI.b.2) La configurabilità del servizio di noleggio con conducente come attività svolta in "mercati diversi" e la marginalità del servizio**

**45.** Priva di pregio appare anche l'obiezione sollevata da SETA, secondo la quale il servizio di noleggio con conducente non configurerebbe un'attività svolta in "*mercati diversi*".

Si evidenzia, al riguardo, che il noleggio con conducente non presenta le caratteristiche di un servizio di interesse generale, in quanto non sussistono specifici obblighi di servizio pubblico e non è riservato dalla legge ad un determinato soggetto. Al contrario, si tratta di un'attività prestata

a livello locale, in concreto, da una pluralità di operatori in concorrenza tra loro e sottoposta *ex lege* ad un mero regime autorizzatorio.

**46.** Quanto poi all'asserita marginalità del servizio, si sottolinea che la norma di cui all'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, risulta applicabile indipendentemente dalla posizione assunta sul mercato dalle parti, in quanto il dettato normativo impone all'impresa di cui al comma 2 di ottemperare agli obblighi di separazione societaria e di relativa comunicazione prima che essa acceda al mercato, ossia prima che si realizzi il confronto competitivo con i suoi concorrenti effettivi o potenziali, obblighi che, nel caso di specie, sono stati disattesi sia da TEMPI che da SETA.

**47.** Si osserva, infine, che lo scorporo dell'attività di noleggio di autobus con conducente, deliberato da SETA a far data dal 1° agosto 2012, non esclude la violazione della norma, ma rileva unicamente ai fini del computo della durata delle violazioni dell'articolo citato.

#### **VI.b.3) Il rapporto della norma nazionale con la specifica disciplina comunitaria**

**48.** Parimenti priva di pregio risulta l'asserita presunzione di "cedevolezza" della norma nazionale rispetto alla specifica disciplina comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007. La disciplina in questione, infatti, si limita a richiedere la separazione contabile come misura minima di trasparenza della situazione finanziaria di imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Una previsione di questo tipo non si oppone, quindi, in alcun modo ad una disciplina nazionale che, come l'articolo 8, persegue lo stesso obiettivo con una misura che va oltre il livello minimo indicato.

#### **VI.b.4) Conclusioni**

**49.** Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, SETA ha posto in essere le seguenti condotte in violazione della normativa posta a tutela della concorrenza:

- i) una condotta in violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, in quanto ha svolto il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Piacenza e contestualmente il servizio di noleggio autobus con conducente senza fare ricorso a società separata;
- ii) una condotta in violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 in quanto, non avendo proceduto ad una separazione societaria, ha violato gli obblighi di comunicazione preventiva previsti dalla norma.

#### **VI.c) Il soggetto responsabile delle infrazioni**

**51.** Gli obblighi di separazione societaria per lo svolgimento di attività in mercati diversi, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, e di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, della medesima legge, incombono in capo alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato.

Pertanto, la responsabilità della mancata separazione societaria e della mancata comunicazione di tale separazione va attribuita alla società SETA.

**50.** In ragione della circostanza secondo la quale la società TEMPI è stata incorporata, a seguito di fusione, nella società ATCM e poi in SETA, e risulta quindi cessata, in base all'applicazione dei principi che regolano l'imputazione delle responsabilità da illeciti concorrenziali in caso di successione di imprese e del criterio della continuità economica<sup>13</sup>, si ritengono imputabili a SETA

<sup>13</sup> Cfr., sentenza della Corte di Giustizia CE dell'8 luglio 1999, C4992, ANIC.

anche le condotte poste in essere da TEMPI a far data dal 6 giugno 2001 e fino alla cessazione dell'attività di quest'ultima.

Pertanto, la responsabilità della mancata separazione societaria e della mancata comunicazione di tale separazione va attribuita alla società SETA per tutto il periodo in cui è stato posto in essere l'illecito, vale a dire dal 6 giugno 2001 al 1° agosto 2012.

#### ***VI.d) L'elemento soggettivo delle infrazioni***

**51.** Per quel che attiene all'elemento soggettivo delle infrazioni, le circostanze accertate nel corso del procedimento inducono ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell'Autorità.

L'articolo 3 della legge n. 689/81, tuttavia, prevede che la responsabilità consegua ad ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*" e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

**52.** Relativamente alla fattispecie in esame, non vi è dubbio, infatti, sia circa la colpevole prestazione diretta da parte di SETA (così come di TEMPI) - e non già mediante società separata - di attività in mercati diversi da quelli in cui agisce ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, con conseguente violazione del comma 2-bis del medesimo articolo, sia pure circa la colpevole omissione della comunicazione preventiva all'Autorità relativa alla costituzione di una società separata per operare in mercati diversi, in violazione dell'articolo 8, comma 2-ter.

**53.** Infatti, senza alcuna incertezza interpretativa, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 impongono alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio di mercato di operare mediante società separate, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, e di comunicare preventivamente all'Autorità la costituzione di tali società separate.

Una diligente lettura della normativa avrebbe dovuto far rilevare alla Parte l'esistenza di entrambi gli obblighi: l'obbligo di procedere alla costituzione di una società separata per svolgere l'attività di noleggio autobus con conducente e quello di comunicare preventivamente all'Autorità detta costituzione di società separata. Ciò, a maggior ragione, considerato che un'impresa quale SETA (già TEMPI) dispone di conoscenze e risorse tali che le avrebbero potuto consentire di essere consapevole del carattere di infrazione della sua condotta.

#### ***VI.e) Irrogazione delle sanzioni e criteri di determinazione***

**54.** Accertate, in base a quanto sopra considerato, le violazioni dell'articolo 8, comma 2-bis e comma 2-ter, della legge n. 287/90 e la loro imputabilità a SETA, occorre procedere all'irrogazione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90.

**55.** L'articolo 11 della legge n. 689/91, come è noto, prescrive di far riferimento, ai fini della determinazione della sanzione, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".

**56.** Quanto alla gravità delle violazioni, rilevano le seguenti circostanze.

**57.** In relazione alla mancata separazione societaria, assume rilievo sia l'assenza di dolo da parte di SETA, sia l'impatto ridotto sotto il profilo concorrenziale sul mercato del servizio di noleggio con conducente.

**58.** In relazione alla omessa comunicazione rileva, quanto alla gravità, la circostanza che l'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter è, nel caso di specie, conseguenza diretta della violazione da parte di SETA dell'obbligo di operare mediante società separata imposto dall'art. 8, comma 2-bis della legge n. 287/90.

**59.** Quanto alle condizioni economiche, si osserva che il fatturato realizzato da TEMPI da bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, è stato di circa 21 milioni di euro mentre SETA, essendo stata costituita il 27 dicembre 2011, non ha redatto, ad oggi, il bilancio annuale di esercizio. SETA ha dichiarato di aver generato nella frazione del corrente anno 2012 un fatturato complessivo pari a circa 100 milioni di euro.

**60.** Infine, in merito alla durata di entrambe le violazioni, le evidenze istruttorie e la documentazione agli atti attestano che le condotte sono state attuate per un periodo complessivo pari a circa undici anni - dal giugno 2001 al primo di agosto 2012.

**61.** Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l'irrogazione a carico della società SETA della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, nell'ammontare di 4.000 € (quattromila euro).

#### DELIBERA

a) che la società SETA S.p.A. ha posto in essere condotte in violazione dell'articolo 8, comma 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90;

b) di irrogare alla società SETA S.p.A., in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto a), la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 €(quattromila euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet [www.agenzia\\_entrato.gov.it](http://www.agenzia_entrato.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento la società SETA S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**SP134 - ACEGAS-APS/TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI***Provvedimento n. 24015*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la comunicazione iniziale della società Acegas-Aps S.p.A., pervenuta in data 23 novembre 2011 ed avente ad oggetto l'avvenuta costituzione in data 27 ottobre 2011 della società denominata "Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l.", da sé totalitariamente partecipata, ai fini del conferimento in tale società del proprio ramo d'azienda relativo ai servizi funerari;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società Acegas-Aps S.p.A., trasmessa in data 2 gennaio 2012;

VISTE le ulteriori informazioni trasmesse dalla società Acegas-Aps S.p.A. e pervenute in data 12 gennaio 2012 e 20 gennaio 2012;

VISTI i documenti in possesso dell'Autorità;

VISTA la propria delibera del 6 marzo 2012, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Acegas-Aps S.p.A. per accertare l'esistenza di comportamenti in violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alla Parte in data 9 agosto 2012;

VISTA la memoria conclusiva della società Acegas-Aps S.p.A. pervenuta in data 19 settembre 2012;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LA PARTE**

1. AcegasAps S.p.A. (di seguito, AcegasAps) è una società attiva nella gestione dei servizi pubblici locali (*public utilities*) prevalentemente nell'ambito dei territori compresi nella provincia di Trieste e nella provincia di Padova. In particolare AcegasAps svolge le seguenti attività: gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; gestione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica; gestione del servizio di distribuzione del gas; gestione di servizi di igiene ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati; gestione di servizi cimiteriali; illuminazione pubblica, gestione semaforica e segnaletica luminosa<sup>1</sup>.

AcegasAps è soggetta al controllo congiunto del Comune di Trieste e del Comune di Padova per il tramite della società AcegasAps Holding S.r.l..

<sup>1</sup> In particolare, nell'ambito della Provincia di Trieste e della Provincia di Padova AcegasAps esercita i citati servizi pubblici locali di rilevanza economica in regime di monopolio.

Il fatturato consolidato di AcegasAps nel 2011 è stato di circa 543 milioni di euro.

## II. IL PROCEDIMENTO

2. In data 6 marzo 2012, l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società AcegasAps per l'accertamento della violazione dell'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della medesima legge n. 287/90<sup>2</sup>.

3. La Parte ha esposto le proprie argomentazioni difensive e fornito informazioni e documenti in data 26 aprile, 21 giugno, 16 luglio e 6 agosto 2012 e, da ultimo, in data 19 settembre 2012.

## III. LE CONDOTTE OGGETTO DI CONTESTAZIONE

4. Ad AcegasAps è stata contestata la violazione dell'obbligo di separazione in una società distinta delle attività svolte in regime di concorrenza rispetto a quelle effettuate in regime di esclusiva, obbligo previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90. Dalla documentazione acquisita è infatti emerso che la stessa società AcegasAps ha svolto direttamente, dal 1° giugno 2000 al 23 dicembre 2011 (data del conferimento a Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l. del proprio ramo d'azienda relativo ai servizi funerari), in regime di concorrenza, svariate attività appartenenti al settore dei servizi funerari, quali le attività di trasporto di defunti, il disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche inerenti il servizio funebre, la commercializzazione di casse mortuarie e di altri contenitori, l'allestimento del feretro e la preparazione ed esposizione delle salme, il trasporto di feretri e ceneri, l'inserzione dei necrologi sulla stampa e la composizione di addobbi floreali.

5. Inoltre, ad AcegasAps è stata contestata la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione previsto dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90.

## IV. IL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI A TRIESTE

6. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell'8 maggio 2000<sup>3</sup>, il Comune di Trieste aveva affidato ad A.C.E.G.A.S. S.p.A. (l'allora denominazione di AcegasAps) la totalità dei servizi funebri e cimiteriali per 30 anni per l'area comunale. Gli operatori privati di pompe funebri operanti nel Comune di Trieste potevano svolgere, in regime di concorrenza tra loro e con AcegasAps, le seguenti attività: disbrigo di pratiche inerenti il servizio funebre, commercializzazione di casse mortuarie, urne cinerarie ed accessori in genere, allestimento dei feretri, preparazione ed esposizione delle salme, inserzione di necrologi e composizione di addobbi floreali. Erano invece riservate alla AcegasAps le attività di trasporto all'obitorio e di trasporto dall'obitorio al luogo di sepoltura (per quest'ultimo, l'esclusiva si limitava al territorio del Comune di Trieste): per tali attività, le imprese private si dovevano avvalere dei servizi di AcegasAps. La citata delibera includeva il contratto di servizio con la citata società<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Doc. I.6.

<sup>3</sup> All. 1 al doc. I.5.

<sup>4</sup> Con sentenza n. 7950 del 27 dicembre 2006, il Consiglio di Stato – Sez. VI ha annullato la delibera n. 30/2000 nella parte in cui affidava ad AcegasAps il servizio di trasporto funebre in monopolio, ritenendo che le onoranze funebri hanno un carattere spiccatamente commerciale, per cui il relativo esercizio andava lasciato al mercato; inoltre, il regime monopolio per il trasporto funebre non era più vigente a far data dall'entrata in vigore della legge n. 142/1990.



7. Il Consiglio Comunale di Trieste ha adottato il 6 novembre 2006 la Delibera n. 98<sup>5</sup> con cui disponeva la liberalizzazione del servizio di trasporto funebre limitatamente alla fase successiva all'accertamento della morte da parte del medico necroscopo (quindi, il trasporto dall'obitorio al luogo di sepoltura), nei casi previsti dalla normativa, dopo il rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

8. Con Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 21 Ottobre 2011 n. 12<sup>6</sup>, il servizio di trasporto funebre è stato interamente liberalizzato, ivi incluso quindi il trasporto della salma all'obitorio.

9. In base a informazioni fornite dalla parte<sup>7</sup>, tra il 2007 e il 2011 l'attività di trasporto funebre ha inciso per circa il 25% del totale dei ricavi della società provenienti dal complesso delle attività di onoranze funebri. Il trasporto funebre assorbirebbe la quasi totalità delle risorse di personale e di mezzi della società per le attività funerarie.

## V. LE ARGOMENTAZIONI DI ACEGASAPS

10. Nella sua memoria del 2 maggio 2012<sup>8</sup> (anticipata in data 26 aprile 2012<sup>9</sup>), AcegasAps sostiene l'insussistenza della violazione degli obblighi di cui all'art. 8, comma 2-bis.

***a) Insussistenza degli obblighi di cui all'art. 8, comma 2-bis, per il principio di legalità e per il principio di irretroattività.***

11. Secondo quanto rappresentato, AcegasAps, nel periodo in contestazione, avrebbe sempre gestito i servizi funerari e cimiteriali su incarico del Comune di Trieste e in esito ad approfondite valutazioni di opportunità e convenienza effettuate dallo stesso Comune di Trieste nel rispetto degli indirizzi e della normativa vigente all'epoca dell'affidamento.

12. La società rileva che dal verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell'8 maggio 2000<sup>10</sup> si evince chiaramente che il Comune predetto è addivenuto alla decisione di affidare ad AcegasAps la totalità dei servizi funebri e cimiteriali per 30 anni, ritenendo che i servizi in questione, unitariamente considerati (già gestiti in economia dal Comune), rientrassero nel novero dei servizi pubblici per le loro specifiche finalità e in quanto idonei a soddisfare esigenze insopprimibili della collettività.

Prima di procedere con l'affidamento dei servizi sopra citati, il Comune di Trieste aveva raccolto ed esaminato una serie di studi e di esperienze gestionali in altre città, che mettevano concordemente in evidenza *“la necessità che i servizi funerari vengano svolti in forma unitaria e coordinata da un unico soggetto gestore per eliminare diseconomie strutturali derivanti dalla parcellizzazione delle competenze”*<sup>11</sup>.

Peraltro il Comune di Trieste, in sede di istruttoria preliminare, aveva acquisito uno specifico studio di fattibilità dell'Università Bocconi, nel quale si indicava l'affidamento a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, quale modalità gestionale “più adatta”, e quindi nel pieno

---

<sup>5</sup> All. 1 al doc. I.15.

<sup>6</sup> All. 3 al doc. I.5.

<sup>7</sup> Doc. I.14.

<sup>8</sup> Doc. I.9.

<sup>9</sup> Doc. I.8.

<sup>10</sup> All. 1 al doc. I.5.

<sup>11</sup> All. 1 al doc. I.5.

rispetto di quanto stabilito all'art. 22, lettera e), della legge n. 142/90 e s.m.i. (norma vigente all'epoca dell'affidamento).

Inoltre, nel citato verbale viene chiaramente enunciato che l'affidamento dei servizi funerari ad AcegasAps rappresenta *“una soluzione in grado di favorire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi resi alla cittadinanza, rispondendo comunque ad un criterio di economicità e opportunità per l'amministrazione comunale”*, e ancora che *“questa scelta è rafforzata dalla possibilità di contare su una struttura già operativa, senza la necessità di costituire una nuova struttura direzionale e amministrativa, quindi con rilevanti risparmi in termini di tempi e di costi”*.

**13.** AcegasAps rileva che la Delibera di cui si discute è dell'8 maggio 2000, vale a dire di circa un anno precedente alla legge 5 marzo 2001 n. 57, legge con la quale sono stati introdotti i commi 2-bis e 2-ter all'art. 8 della legge n. 287/90, e per la presunta violazione dei quali l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento.

Pertanto la società gestiva (sulla base del predetto affidamento) le attività di onoranze funebri ben un anno prima che entrassero in vigore gli obblighi di separazione societaria di cui all'art. 8, comma 2-bis e i conseguenti obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter.

**14.** AcegasAps richiama quindi il principio di irretroattività delle leggi sancito dall'art. 11 delle Preleggi secondo il quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

Secondo AcegasAps, il principio sopra richiamato conduce a ritenere che gli obblighi di separazione societaria di cui trattasi non possano interessare anche attività che erano già esercitate al tempo dell'entrata in vigore degli obblighi medesimi, in quanto affidate nel pieno rispetto della normativa vigente al tempo dell'affidamento e per mezzo di atti deliberativi compiutamente motivati, in quanto adottati in esito ad un'istruttoria approfondita ed esaustiva incentrata sulle risultanze emergenti dallo Studio di fattibilità redatto dall'Università Bocconi per conto del Comune di Trieste.

**15.** AcegasAps richiama altresì il principio sancito dall'art. 1 della legge n. 689/81 (Principio di legalità), il quale afferma che *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”*.

Nel rispetto del sopra evidenziato principio di legalità, anche ammettendo in linea del tutto teorica che vi sia stata violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis, AcegasAps sostiene di non poter in ogni caso essere destinataria di alcuna sanzione di cui al comma 2-ter.

#### ***b) Mancanza dell'elemento soggettivo***

**16.** Secondo quanto rappresentato da AcegasAps, la società non potrebbe essere ritenuta responsabile della violazione contestata, in quanto si sarebbe sempre adeguata alle direttive gestionali impartite dall'Ente concedente (Comune di Trieste) tramite specifici (e ben motivati) atti deliberativi (le delibere del Consiglio Comunale).

**17.** In particolare, la parte richiama la citata Delibera n. 98 del 2006 del Consiglio Comunale<sup>12</sup>, la quale, al termine di un'approfondita disamina circa l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di servizi pubblici gestiti in regime di privativa, disponeva la liberalizzazione del servizio di trasporto funebre limitatamente alla fase successiva all'accertamento della morte da parte del

---

<sup>12</sup> All. 1 al doc. I.15.

medico necroscopo, nei casi previsti dalla normativa, dopo il rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

**18.** Con riferimento al trasporto della salma nella fase precedente all'accertamento della morte, il Comune confermava l'affidamento in esclusiva ad AcegasAps, *“tenuto conto delle esigenze di carattere igienico, sanitario, di sicurezza e di ordine pubblico il cui soddisfacimento è assicurato istituzionalmente dal medesimo Comune in virtù delle attribuzioni previste dalla vigente normativa e in particolare dai Cap. II, III, IV e V del DPR 285/90”* (regolamento di Polizia Mortuaria).

Ai sensi della delibera citata, restava ferma *“la posizione dell'AcegasAps S.p.A. affidataria dei servizi funerari e cimiteriali”*.

AcegasAps, pertanto, anche dopo il 2006, uniformandosi alle direttive impartite con la citata Delibera n. 98 (delibera mai impugnata e/o contestata da alcuno e pertanto da ritenersi legittima a tutti gli effetti) ha continuato a dover gestire una fase (comunque rilevante) del trasporto funebre (ovvero il trasporto della salma nella fase precedente all'accertamento della morte) in regime di privativa, e una fase (non meno rilevante) del trasporto funebre (ovvero il servizio di trasporto funebre limitatamente alla fase successiva all'accertamento della morte) nonché le residuali attività di onoranze funebri (disbrigo di pratiche inerenti il servizio funebre, commercializzazione di casse mortuarie, urne cinerarie ed accessori in genere, allestimento dei feretri, preparazione ed esposizione delle salme, inserzione di necrologi e composizione di addobbi floreali) in regime di concorrenza.

**19.** L'obbligatoria gestione in esclusiva di una fase dell'attività di trasporto funebre avrebbe impedito di fatto alla società di adottare la separazione societaria con riferimento alla fase di trasporto della salma successiva all'accertamento della morte, la sola fase effettivamente liberalizzata dal Comune nell'ambito dei trasporti funebri.

Ciò troverebbe evidente e necessaria giustificazione nel doveroso rispetto dei fondamentali canoni di organizzazione, razionalizzazione ed efficienza dei processi produttivi aziendali, canoni che devono ritenersi imprescindibili per soggetti fortemente orientati al conseguimento di utili (e quindi alla produzione di valore) come le società per azioni quotate in borsa, nel cui novero rientra anche AcegasAps S.p.A..

**20.** Inoltre l'ipotetica separazione societaria, con conferimento di attività svolte in regime di esclusiva (trasporto funebre anteriore all'accertamento della morte) e in regime liberalizzato, avrebbe comunque determinato il risultato paradossale di riprodurre, all'interno di una società neocostituita, la medesima situazione di commistione di attività vietata dalle norme in questione.

**21.** Secondo la società, la situazione sopra descritta (protrattasi fino all'emanazione della Legge Regionale Friuli 21 Ottobre 2011 n. 12<sup>13</sup>) consentirebbe di escludere non soltanto qualsiasi elemento di intenzionalità (dolo), ma anche qualsiasi elemento di colpevolezza in capo ad AcegasAps nello svolgimento delle attività contestate nel presente procedimento, considerato che dette attività sono state svolte sulla base di un atto deliberativo correttamente motivato e non impugnato.

Non potrebbe quindi ravvisarsi nella condotta della società l'elemento soggettivo (dolo o colpa) previsto dall'art. 3 della legge n. 689/81 quale indefettibile presupposto per ritenere sussistente la responsabilità per violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa.

---

<sup>13</sup> All. 3 al doc. I.5.

***c) Insussistenza di responsabilità per avere operato nell'adempimento di un dovere***

**22.** La parte rileva che con il contratto di servizio del 30 maggio 2000<sup>14</sup> sono state formalizzate le condizioni relative alla gestione dei servizi affidati ad AcegasAps e soprattutto i rigorosi obblighi di gestione imposti alla società con le connesse responsabilità.

A tal proposito l'art. 4 del contratto (responsabilità del gestore) prevedeva che *“la società è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente contratto e degli allegati che ne costituiscono parte integrante”*.

L'art. 7 poi assegnava ad AcegasAps l'esclusività del servizio di trasporti funebri di cadaveri per l'intero territorio comunale. Inoltre, l'art. 19 del contratto di servizio quale prevedeva il diritto del Comune di risolvere il contratto nel caso di *“ripetute gravi inadempienze”*. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune di Trieste era legittimato a procedere con il definitivo incameramento della cauzione di cui all'art. 18<sup>15</sup>, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese.

**23.** Secondo la parte, per quanto sopra rappresentato, un'eventuale separazione societaria avrebbe certamente integrato una violazione delle direttive impartite con l'accennata delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 98 del 2006, e una violazione delle obbligazioni contrattuali assunte con il citato contratto di servizio del 30 maggio 2000. La società quindi non avrebbe potuto legittimamente sottrarsi ai rilevanti obblighi di servizio pubblico contenuti nel contratto di servizio in questione, senza esporsi al rischio di dover corrispondere ingenti sanzioni pecuniarie a favore dell'Ente Concedente, oltre agli eventuali danni ulteriori.

I gravosi obblighi gestionali imposti alla società con il contratto di servizio si sarebbero protratti fino alla separazione societaria effettuata nel 2011 e pertanto la parte sostiene l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della società con riferimento alle norme che si assumono essere violate, trattandosi di attività poste in essere nell'adempimento di specifici (e pesantemente sanzionati) obblighi contrattuali, invocando a tal fine il chiaro disposto dell'art. 4 della legge n. 698/81, secondo il quale *“non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere ...”*.

**24.** Inoltre, l'obbligatoria gestione in esclusiva di una (rilevante) fase dell'attività di trasporto funebre impediva (di fatto) alla società di adottare la separazione societaria con riferimento alla fase di trasporto della salma successiva all'accertamento della morte.

A parere della parte, l'affermazione di cui sopra trova evidente (e necessaria) giustificazione nel doveroso rispetto dei fondamentali canoni di organizzazione, razionalizzazione ed efficienza dei processi produttivi aziendali.

Per il motivo sopra evidenziato non sarebbe stato attuabile, come soluzione organizzativa possibile, il mantenimento delle strutture operative nella società originaria e la stipula di appositi contratti di servizio con la nuova società di onoranze.

Deve infatti tenersi presente che l'ipotesi di utilizzare gli stessi mezzi di trasporto da parte del personale appartenente a due società distinte si sarebbe rivelata impraticabile e in ultima analisi inefficiente, considerato che le due attività di trasporto funebre (quella in regime di monopolio e quella liberalizzata) sono tra loro praticamente identiche sotto il profilo delle modalità di

---

<sup>14</sup> All. 2 al doc. I.5.

<sup>15</sup> Tale articolo prevedeva anche la costituzione di una cauzione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di servizio.

esecuzione, rendendosi quindi necessaria la gestione unitaria delle stesse, da parte di un unico soggetto.

Analogamente sarebbe risultata non percorribile l'ipotesi contraria, prevedendo quindi l'attivazione di una segregazione societaria di tutte le attività di trasporto della nuova società di onoranze, comprese quelle di tipo istituzionale prima dell'accertamento della morte, istituendo appositi contratti per lo svolgimento da parte della nuova società di onoranze di questi ultimi servizi.

Così agendo infatti si sarebbe violato il contenuto della delibera comunale sull'argomento che, sia prima sia dopo il 2006, aveva tolto ogni possibilità di intromissione delle imprese di pompe funebri, quale la nuova società di onoranze funebri, nelle attività di trasporto dei defunti prima dell'accertamento della morte.

***d) Situazione di incertezza normativa***

**25.** La società evidenzia che la Corte di Cassazione (Sentenza 6 giugno 2005 n. 11726) e la giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana 24 settembre 2008 n. 2068) hanno sempre costantemente ritenuto di annoverare il trasporto funebre (nel suo complesso e senza distinzioni) nell'ambito dei servizi a rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

A tal riguardo, la parte sostiene che il trasporto funebre rappresenta l'attività decisamente preponderante sotto il profilo della rilevanza economica e con ancora maggiore evidenza, dell'impegno organizzativo e gestionale che esso comporta nell'ambito delle c.d. onoranze funebri.

**26.** L'art. 113 del citato Decreto disciplinava l'affidamento e la gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il quinto comma dell'art. 113 prevedeva tra le modalità di gestione dei servizi ivi disciplinati anche il conferimento della titolarità del servizio a società a capitale misto pubblico-privato, con socio privato scelto con gara, mentre il comma 15-*bis* escludeva dalla cessazione anticipata le concessioni (di servizi pubblici a rilevanza economica) già affidate a società quotate in borsa alla data del 1 ottobre 2003 (come AcegasAps) regime di salvaguardia che è stato successivamente ribadito (per le società quotate alla data predetta) dall'art. 23-*bis* del Decreto Legislativo n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) e poi confermato dall'art. 4 comma 33, del Decreto Legislativo n. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011).

**27.** Secondo quanto sostenuto da AcegasAps, le pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, che in sostanza avrebbero affermato la piena legittimità della gestione del trasporto funebre da parte di società miste che gestiscono servizi pubblici in regime di privativa, hanno ulteriormente contribuito (unitamente alle delibere comunali sopra citate) a rafforzare nella società la convinzione di operare in modo del tutto legittimo, al pari degli altri servizi pubblici locali già gestiti da AcegasAps.

**28.** La predetta posizione giurisprudenziale relativa alle modalità di gestione del trasporto funebre che sembrerebbe in conflitto con gli obblighi di separazione societaria previsti dall'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90 (già vigente al tempo delle pronunce citate) si è accompagnata alla perdurante carenza a livello nazionale di idonee previsioni normative che delineassero con chiarezza i contenuti e i confini delle attività in discussione (onoranze funebri, trasporto funebre, servizi cimiteriali accessori) la loro natura giuridica e le relative modalità di esercizio (se in regime di privativa o in regime di libera concorrenza).

A riguardo, la parte ritiene significativo quanto espresso dall'Autorità, nella segnalazione n. 392 del 23 maggio 2007, in cui si rilevava l'assenza di indicazioni normative in materia si auspicavano *"... interventi legislativi a livello nazionale e/o regionale che affrontino e risolvano le problematiche indicate attraverso la chiara separazione e incompatibilità tra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici, che si connotano per un prevalente interesse igienico sanitario o di carattere pubblico-sociale"*.

**29.** Secondo AcegasAps, l'assenza di chiare indicazioni normative che tenessero conto delle evoluzioni giurisprudenziali in materia si aggiungeva ai predetti atti deliberativi dell'amministrazione comunale, rendendo praticamente impossibile per la società procedere all'elaborazione di un efficiente (dal punto di vista del rapporto costi-benefici) e razionale (dal punto di vista dell'organizzazione dei processi di produzione) progetto di separazione societaria delle onoranze funebri.

**30.** Le indicazioni normative in materia sarebbero finalmente intervenute per la Regione Friuli Venezia Giulia soltanto nel 2011, con la Legge Regionale n. 12<sup>16</sup>, legge il cui *iter* approvativo è durato circa due anni (dal 2009 al 2011), nel corso dei quali i disegni di legge presentati prevedevano un termine per procedere alla separazione societaria.<sup>17</sup> Ciò aveva ingenerato nella società la convinzione di poter legittimamente operare in modo unitario fino alla scadenza dei termini indicati nei suddetti progetti di legge, una volta approvati.

La legge regionale citata, disciplinando in modo organico la materia di cui trattasi, e definendo con chiarezza il contenuto delle varie attività da gestirsi con semplice autorizzazione o in regime di privativa, avrebbe consentito ad AcegasAps di individuare compiutamente le attività afferenti al ramo d'azienda conferito alla neocostituita Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l..

***e) Presupposti per l'irrogazione di una sanzione meramente simbolica o comunque minima***

**31.** Con riferimento al parametro relativo alla personalità dell'agente, la società evidenzia di aver trasmesso tempestiva comunicazione all'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, dell'avvenuta costituzione di Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l., realizzata pressoché contestualmente all'entrata in vigore della citata Legge Regionale n. 12/2011<sup>18</sup>, necessario e imprescindibile presupposto per dare seguito alla separazione societaria in questione. Peraltro, la società aveva già iniziato ad adottare i necessari atti di indirizzo (delibere del Consiglio di Amministrazione) relativi alla separazione societaria di cui trattasi, ancor prima della pubblicazione della Legge Regionale citata.

Sarebbe inoltre assente per AcegasAps l'aggravante della recidiva, non essendosi mai resa responsabile di altre violazioni delle norme in questione.

**32.** Per quanto riguarda infine le conseguenze della violazione, l'operato della società non avrebbe prodotto alcun impatto rilevante o comunque significativo sulle dinamiche concorrenziali del settore.

---

<sup>16</sup> All. 3 al doc. I.5.

<sup>17</sup> Cfr. Proposta di legge n. 89, "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria", presentata il 30 ottobre 2009 (all. 1 al doc. I.13) e Proposta di legge n. 140, "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria", presentata il 4 novembre 2010 (all. 2 al doc. I.13).

<sup>18</sup> All. 3 al doc. I.5.

Infatti, nel 2006 il Comune di Trieste ha liberalizzato la fase del trasporto successiva all'accertamento della morte, consentendo ad ogni impresa interessata di gestire detta attività previa semplice autorizzazione.

**33.** In conclusione, AcegasAps chiede, in via principale, l'archiviazione del procedimento e, in subordine, la quantificazione nei minimi termini dell'irroganda sanzione di cui all'art. 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, alla luce sia del comportamento di buona fede tenuto da AcegasAps sia delle citate circostanze attenuanti, di natura oggettiva e soggettiva.

## VI. VALUTAZIONI

### *A) I comportamenti contestati*

**34.** L'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90 dispone che devono agire mediante società separate le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli relativi a tali servizi o al monopolio.

In base al successivo comma 2-*ter*, la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

**35.** AcegasAps, in quanto gestisce i servizi cimiteriali nel Comune di Trieste, va considerata impresa che, per disposizione di legge, esercita la gestione di un servizio di interesse economico generale ovvero opera in regime di monopolio sul mercato.

Secondo la nozione che è stata definita in ambito comunitario<sup>19</sup>, infatti, sono servizi di interesse economico generale i servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico, come nel caso di specie avviene relativamente ai servizi cimiteriali nel Comune di Trieste.

**36.** AcegasAps ha svolto altresì, dal 1° giugno 2000 al 23 dicembre 2011, varie attività appartenenti ai servizi funerari, attività che, diversamente dai servizi cimiteriali, non costituivano né costituiscono servizi di interesse economico generale ed erano svolte in regime di concorrenza con altri soggetti.

In particolare, AcegasAps ha svolto, nel periodo indicato, le seguenti attività appartenenti ai servizi funerari: il trasporto di defunti, il disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche inerenti il servizio funebre, la commercializzazione di casse mortuarie e di altri contenitori, l'allestimento del feretro e la preparazione ed esposizione delle salme, il trasporto di ceneri, l'inserzione dei necrologi sulla stampa e la composizione di addobbi floreali. Si ricorda che AcegasAps ha svolto tali attività dal 1° giugno 2000, data del trasferimento delle stesse dal Comune di Trieste ad AcegasAps, fino al 23 dicembre 2011, data del conferimento da parte di AcegasAps a Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l. del proprio ramo d'azienda relativo ai servizi funerari.

**37.** Per svolgere tali attività in mercati diversi da quello dei servizi cimiteriali, pertanto, AcegasAps avrebbe dovuto, a far data dal marzo 2001<sup>20</sup>, fare ricorso a società separata, dandone

<sup>19</sup> Cfr. il Libro bianco sui servizi di interesse generale, Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio 2004, pag. 23.

<sup>20</sup> Si ricorda che l'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, è stato introdotto nella legge n. 287/90 dall'articolo 11, comma 3, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati".

preventiva comunicazione all'Autorità, come previsto dall'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90.

Né la separazione societaria a far data dal marzo 2001, né la comunicazione preventiva della separazione, invece, sono avvenute.

**38.** Quanto all'argomento di AcegasAps secondo cui vi era la necessità che i servizi funerari venissero svolti in forma unitaria e coordinata da un unico soggetto gestore per eliminare diseconomie strutturali derivanti dalla parcellizzazione delle competenze, si osserva che tale assunto non è accoglibile. Infatti, solo in presenza di significative specificità – tali, ad esempio, da rendere dubbia la stessa configurabilità di un mercato “diverso” e aperto alla concorrenza in cui si troverebbe ad operare il gestore del servizio riservato – l'Autorità può accertare il venir meno dei presupposti per la separazione societaria.

**39.** Inoltre, la circostanza che il trasporto, sia prima sia dopo l'accertamento della morte, per diversi anni – e precisamente fino al 2006 - non fosse stato chiaramente definito come un'attività aperta alla concorrenza, non può rappresentare una giustificazione alla mancata osservanza di obblighi di legge di cui all'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90. Al riguardo si ricorda innanzitutto come AcegasAps nell'anno 2001, anno dell'introduzione dell'art. 8 commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 287/90, già da circa un anno svolgesse diverse attività palesemente aperte alla concorrenza, quali le citate attività di disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche inerenti il servizio funebre, commercializzazione di casse mortuarie e di altri contenitori, allestimento del feretro e preparazione ed esposizione delle salme, trasporto di ceneri, inserzione dei necrologi sulla stampa e composizione di addobbi floreali, e fosse pertanto soggetta almeno per tali attività agli obblighi di separazione e comunicazione previsti dalla medesima norma. In secondo luogo, si ricorda che nel corso dell'anno 2006, ben prima della costituzione della società Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l., era stato chiarito come il trasporto dopo l'accertamento della morte fosse un'attività aperta alla concorrenza, cosicché, anche qualora si aderisse all'interpretazione della parte, perlomeno a decorrere da tale anno AcegasAps doveva ritenersi soggetta ai suddetti obblighi di separazione e comunicazione anche con riferimento a quest'ultima attività.

**40.** In conclusione, AcegasAps ha posto in essere condotte in violazione dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, in quanto: (i) ha svolto attività di disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche inerenti il servizio funebre, commercializzazione di casse mortuarie e di altri contenitori, allestimento del feretro e preparazione ed esposizione delle salme, trasporto di ceneri, inserzione dei necrologi sulla stampa e composizione di addobbi floreali senza fare ricorso a società separata, a far data dal marzo 2001 e fino al 23 dicembre 2011, e (ii) ha svolto attività di trasporto di defunti nella fase successiva all'accertamento della morte senza fare ricorso a società separata, a far data dal 2006 e fino al 23 dicembre 2011. Tali condotte sono state pertanto tenute da AcegasAps per svariati anni prima della costituzione della società separata Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l., avvenuta in data 27 ottobre 2011, e del quasi contestuale conferimento a quest'ultima del proprio ramo d'azienda relativo ai servizi funerari, avvenuto in data 23 dicembre 2011.

AcegasAps ha inoltre posto in essere una condotta in violazione dell'art. 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, in quanto, non avendo, sin dal 2001, proceduto ad effettuare la separazione societaria citata, non ha adempiuto l'obbligo di comunicazione preventiva.



**B) Il mercato**

**41.** Il settore delle onoranze funebri è stato oggetto di diverse segnalazioni dell'Autorità, tra le quali si ricorda, in particolare, la AS 392, "*Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri*"<sup>21</sup>. La segnalazione evidenziava, anche sulla base di svariate denunce prevenute all'Autorità, come nel settore delle onoranze funebri coesistano attività pubblicistiche ed attività in concorrenza. Le prime ricomprendono la gestione delle camere mortuarie all'interno di ospedali o di aree cimiteriali e la gestione delle aree cimiteriali. In linea generale, i servizi di gestione delle camere mortuarie e delle aree cimiteriali concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all'esercizio di servizi pubblici sociali.

Le attività in concorrenza consistono in svariate attività imprenditoriali di onoranze funebri, quali, tra le altre, il disbrigo delle pratiche amministrative o la vendita di casse ed articoli funebri, nonché l'attività commerciale marmorea e lapidea.

**42.** Conformemente a quanto osservato dall'Autorità nell'ambito della citata segnalazione, la dimensione geografica di tali mercati è locale.

In particolare, è ragionevole assumere che nell'ambito del settore delle onoranze funebri sia le attività pubblicistiche sia le attività in concorrenza abbiano dimensione comunale o, al più, provinciale. Con specifico riferimento alle attività in concorrenza, la dimensione geografica comunale o provinciale delle stesse si evince in ragione del fatto che, dal lato della domanda, il grado di sostituibilità per l'acquirente tra servizi offerti dai diversi operatori risulta limitato ai servizi esistenti in tale ambito territoriale. Pertanto, nel caso di specie, esso può essere individuato nel territorio del comune o della provincia di Trieste in cui AcegasAps opera.

**43.** AcegasAps svolge servizi di interesse economico generale in posizione di monopolio<sup>22</sup> e contemporaneamente è presente nei mercati dei servizi funerari della provincia di Trieste in concorrenza con altri operatori.

La quota complessiva di AcegasAps nell'insieme dei servizi funebri è passata dal 50% circa del 2001 al 30% circa al 2011.

**C) Il soggetto responsabile delle infrazioni**

**44.** Gli obblighi di separazione societaria per lo svolgimento di attività in mercati diversi, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90 e di comunicazione preventiva, di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, della medesima legge, incombono in capo alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato. Pertanto, la responsabilità della mancata separazione societaria e della mancata comunicazione di tale separazione va attribuita ad AcegasAps.

**D) L'elemento soggettivo delle infrazioni**

**45.** Per quel che attiene all'elemento soggettivo delle infrazioni, le circostanze accertate inducono ad escludere l'esistenza di una precipua volontà diretta ad eludere dolosamente gli obblighi di cui agli articoli 8, comma 2-*bis* e 8, comma 2-*ter* della legge n. 287/90.

<sup>21</sup> AS392 del 17 maggio 2007, pubblicata in bollettino n. 19/2007.

<sup>22</sup> Cfr. paragrafi I e V a).

Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede che la responsabilità consegua ad ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*", e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

**46.** Relativamente alle fattispecie in esame, non pare dubbia la colpevole omissione di separazione societaria e di notifica preventiva della stessa da parte di AcegasAps. Infatti, senza alcuna incertezza interpretativa, l'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, impone alle imprese in regime di monopolio sul mercato, in virtù di disposizione di legge, di operare mediante società separata in mercati diversi da quelli per cui le medesime imprese godono dei diritti speciali o esclusivi ed il comma 2-*ter* della medesima norma impone il conseguente obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità. Pertanto, una diligente lettura della norma avrebbe dovuto far rilevare alla parte l'esistenza dell'obbligo di operare mediante società separata per quanto concerne le varie attività appartenenti ai servizi funerari di cui sopra, in quanto attività liberalizzate, dandone preventiva comunicazione all'Autorità, e ciò in quanto, come evidenziato, sin dall'entrata in vigore di tale obbligo la società esercitava attività in concorrenza con altri operatori.

Non rilevano quindi le argomentazioni della parte in merito all'affidamento complessivo delle attività da parte del Comune di Trieste e in merito al rischio di inadempienza agli obblighi indicati nel contratto di servizio, giacché la nuova disposizione contenuta nella legge n. 287/90, peraltro di fonte normativa primaria, riguardante una materia – quale la tutela della concorrenza – soggetta alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi prevalente rispetto ad una delibera amministrativa comunale<sup>23</sup> o leggi regionali e tanto più a disegni di legge regionale, non imponeva la dismissione delle attività in questione, quanto il conferimento delle stesse ad un soggetto giuridico distinto che può far capo allo stesso soggetto economico. Per le stesse ragioni, non hanno pregio le obiezioni della parte relative all'inapplicabilità della norma in base al principio della non retroattività delle leggi ed all'incertezza normativa che l'applicazione dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90 avrebbe comportato sull'attività di Acegas: in primo luogo, la nuova norma non comportava il mutamento del soggetto economico affidatario del servizio in base alla delibera comunale, ma imponeva solamente la creazione di un soggetto giuridico distinto, controllato dal soggetto affidatario; in secondo luogo, non poteva dubitarsi dell'esistenza di servizi funebri liberalizzati da far svolgere alla società da costituirsi, atteso il fatto che, come confermato dalla stessa parte, per servizi funebri distinti rispetto alle attività oggetto dell'affidamento esclusivo da parte del Comune di Trieste operavano soggetti privati in concorrenza con la stessa AcegasAps..

Né possono invocarsi per la mancata separazione societaria motivazioni dovute alle possibile difficoltà e diseconomie derivanti dalla separazione delle risorse, umane e strumentali, tra le due società, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, erano possibili varie soluzioni organizzative per la soluzione del problema che non avrebbero necessariamente comportato la forzata alienazione di cespiti o il mutamento di rapporti di lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, il mantenimento alla società originaria della dotazione di risorse e l'utilizzo di strumenti contrattuali tra la società originaria e la neocostituita società per regolare l'utilizzo condiviso delle medesime risorse.

---

<sup>23</sup> Delibera (n. 30/2000) sulla quale, come evidenziato, era intervenuta nel 2006 la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato proprio sulla parte relativa all'affidamento in monopolio del servizio di trasporto funebre.

Sul punto, vengono peraltro in rilievo le caratteristiche dimensionali della società e, dunque, la verosimile disponibilità delle risorse e degli strumenti necessari per ottemperare agli obblighi di legge di cui trattasi.

***E) Irrogazione della sanzione e criteri di determinazione***

**47.** Accertate, in base a quanto sopra considerato, le violazioni dell'articolo 8, comma 2-*bis* e comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 e la loro imputabilità ad AcegasAps, occorre procedere all'irrogazione della sanzione, come disposto dall'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90 per la violazione del comma 2-*ter* del citato articolo.

**48.** L'articolo 11 della legge n. 689/91 prescrive di fare riferimento, ai fini della determinazione della sanzione, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*.

In relazione alla gravità delle violazioni, assume rilevanza l'assenza di dolo della parte. D'altronde, rileva la circostanza che AcegasAps è un operatore di rilevante entità.

Quanto alle condizioni economiche, si osserva che il gruppo AcegasAps ha realizzato nel 2011 un fatturato consolidato di circa 543 milioni di euro; sempre nell'esercizio 2011 la società AcegasAps ha registrato ricavi di vendita pari a circa 274 milioni di euro<sup>24</sup>.

**49.** Infine, quanto alla durata delle violazioni, le evidenze agli atti attestano che:

i) le attività di disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche inerenti il servizio funebre, commercializzazione di casse mortuarie e di altri contenitori, allestimento del feretro e preparazione ed esposizione delle salme, trasporto di ceneri, inserzione dei necrologi sulla stampa e composizione di addobbi floreali senza fare ricorso a società separata sono state svolte da AcegasAps dal marzo 2001 al 23 dicembre 2011, e l'attività di trasporto di defunti nella fase successiva all'accertamento della morte senza fare ricorso a società separata è stata svolta da AcegasAps dal 2006 al 23 dicembre 2011;

ii) per quanto riguarda l'omessa comunicazione preventiva di cui all'art. 8, comma 2-*ter*, essa è stata perpetrata per un periodo che copre l'arco temporale di persistenza della violazione di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, sopra descritta al punto i)<sup>25</sup>.

**50.** Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l'irrogazione a carico della società AcegasAps della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90. Pertanto, in ragione della condotta di cui al punto ii) del punto 49 si applica la sanzione pari a 10.000 €(diecimila euro).

**DELIBERA**

a) che la società AcegasAps S.p.A. ha posto in essere condotte in violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

---

<sup>24</sup> Fonte: [www.gruppo.acegas-aps.it](http://www.gruppo.acegas-aps.it).

<sup>25</sup> Si ricorda al riguardo che: (i) la costituzione della società separata Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l. è avvenuta in data 27 ottobre 2011, (ii) la comunicazione all'Autorità della costituzione di quest'ultima società è avvenuta in data 23 novembre 2011, e (iii) il conferimento a quest'ultima società del ramo d'azienda di AcegasAps relativo ai servizi funerari è avvenuto in data 23 dicembre 2011.

b) che la società AcegasAps S.p.A. ha posto in essere una condotta in violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90;

c) di irrogare alla società AcegasAps S.p.A., in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto

b), la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 €(diecimila euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento la società AcegasAps S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS989 - COMUNE DI CETARA (SA) - DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Roma, 18 ottobre 2012

Comune di Cetara

Facendo seguito alla richiesta di parere avanzata dall'Ente indicato in indirizzo, relativa alla previsione, nel Regolamento Comunale, del rilascio di titoli autorizzativi temporanei, non cedibili, tanto ai soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei servizi taxi quanto agli operatori attivi nei servizi di noleggio con conducente, al fine di *"fronteggiare particolari eventi straordinari"*, l'Autorità intende esprimere le seguenti considerazioni ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90.

In numerose occasioni l'Autorità ha avuto modo di stigmatizzare la sussistenza di limiti quantitativi all'esercizio di attività economiche, quali, con particolare riferimento ai servizi di taxi, il contingentamento delle licenze.

Ciò in quanto, da un lato, la fissazione di limiti quantitativi alle possibilità di entrata sul mercato *"non risulta direttamente funzionale al perseguimento di obiettivi di interesse generale"* e, dall'altro, tali limiti comportano l'accesso al mercato di un numero di *"un numero di imprese inferiore rispetto a quello che fisserebbe spontaneamente il mercato"* con *"un possibile impatto negativo in termini di maggiori prezzi"* e con *"un minor incentivo all'innovazione ed al progresso tecnico"*<sup>1</sup>.

Di recente, proprio con riferimento a tale tematica, nella segnalazione AS901, l'Autorità ha nuovamente sottolineato la necessità di incentivare l'aumento del numero delle licenze taxi ed ha altresì auspicato la rimozione dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 34 del D.L. n. 201/11, convertito in legge n. 214/11 - relativo proprio alla liberalizzazione di tutte le attività economiche - anche delle attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea<sup>2</sup>.

L'Autorità ritiene quindi certamente apprezzabile la soluzione di rilascio di titoli autorizzativi temporanei per i servizi di trasporto taxi e/o di noleggio con conducente adottata da codesto

<sup>1</sup> Così, *ex multis*, AS226, *Riforma della regolazione e promozione della concorrenza*, del 20 dicembre 2001.

<sup>2</sup> Cfr. AS901 del 5 gennaio 2011, *PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - ANNO 2012*.

Comune, poiché essa garantisce un ampliamento dell'offerta dei servizi in questione; ne auspica anzi la più ampia applicazione, in ossequio al principio di libero accesso al mercato di cui trattasi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS990 - SERVIZIO DI RIMORCHIO ED ASSISTENZA NAVALE NEL PORTO E NELLA RADA DI MILAZZO**

Roma, 8 novembre 2012

Capitaneria di Porto di Milazzo  
Direzione Marittima di Catania  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i  
Sistemi informativi e statistici - Direzione  
Generale per i Porti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto del provvedimento n. 020.02/18181 del 17 luglio 2012 adottato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo (ME) e degli atti presupposti richiamati *per relationem* nel testo del medesimo (provvedimenti dell'Autorità Marittima di Catania prot. 01.02.19766/D.M. del 4 giugno 2012 e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, prot. 8401 del 21 giugno 2012), di cui l'Autorità ha avuto conoscenza integrale in data 4 settembre 2012, a seguito dell'integrazione della segnalazione trasmessa dalla società Rimorchiatori Siciliani S.r.l..

Con tale provvedimento, la Capitaneria di Porto di Milazzo ha rigettato la richiesta presentata dalla società Rimorchiatori Siciliani S.r.l. in data 4 maggio 2012, finalizzata al rilascio della concessione per il servizio di rimorchio ed assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo, rinviando, *per relationem*, al contenuto di pareri resi dalla Direzione Marittima di Catania e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel provvedimento in questione, infatti, si legge che “*in accordo con le motivazioni addotte dalla Direzione Marittima di Catania, condivise dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, investiti della vicenda stante la rilevanza della materia in parola, l'attuale assetto normativo sui servizi tecnico-nautici [...] non consente l'accoglimento dell'istanza*”.

Nella richiamata nota della Direzione Marittima di Catania, datata 4 giugno 2012, si legge che “*l'attuale assetto normativo sui servizi tecnico-nautici discende sia dalle norme del codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione sia da provvedimenti e determinazioni assunte dalla competente Amministrazione Centrale. [...] Risulta del tutto evidente che [...] la richiesta della s.r.l. Rimorchiatori Siciliani non risulta allo stato accoglibile. Quanto sopra in considerazione della vigente concessione del servizio di rimorchio a favore della CAPIECI S.p.A.,*

con prevista scadenza il 20.02.2024". Del pari, la Direzione Generale per i Porti del Ministero, con nota del 21 giugno 2012, ha preso atto e condiviso la nota della Direzione Marittima. Tali provvedimenti sarebbero, peraltro, fondati sulle previsioni del *Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo* approvato con Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile del 22 febbraio 1970 che all'art. 2 stabilisce che, nella zona del Porto di Milazzo, "non può essere rilasciato che un solo atto di concessione".

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Il provvedimento di diniego adottato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, fondato esclusivamente sulla circostanza che l'attuale assetto normativo sui servizi tecnico-nautici non consentirebbe l'accoglimento dell'istanza della società segnalante, è in contrasto con i principi di libertà di concorrenza cui deve essere ispirata l'interpretazione della normativa vigente che, infatti, non esclude la possibilità di adottare modalità concorrenziali di gestione dei servizi tecnico-nautici in ambito portuale<sup>1</sup>.

Sebbene la disciplina vigente in materia di organizzazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici all'interno dei Porti ne rimetta alle Autorità portuali l'organizzazione, ciò non significa che gli affidamenti delle concessioni debbano essere effettuati in esclusiva e, per di più, senza una gara pubblica<sup>2</sup>. Invero, la scelta del modello di gestione dei servizi deve essere il risultato di un'adeguata ponderazione tra la tutela della concorrenza e l'esigenza collettiva alla sicurezza pubblica. Questa valutazione non è rinvenibile negli atti delle Autorità marittime che hanno condotto al diniego opposto alla società Rimorchiatori Siciliani S.r.l.. Né pare possibile rinvenire tale contemperamento di interessi nei pareri espressi dall'Autorità Marittima di Catania e del Ministero, richiamati *per relationem* nel provvedimento avversato della Capitaneria di Porto di Milazzo, ovvero, nell'atto presupposto, rappresentato dal citato articolo 2 del *Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo* approvato con Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile del 22 febbraio 1970. L'Autorità Marittima di Catania, lungi dal fornire qualsiasi giustificazione di natura tecnico-economica, aggiunge esclusivamente la circostanza che essendo già vigente una concessione rilasciata e rinnovata per altri quindici anni (peraltro, senza gara) alla società CAPIECI S.p.A., non esisterebbero i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di altre società.

La necessità di tenere in considerazione l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza nella scelta del modello di gestione dei servizi tecnico-nautici è stata più volte invocata dall'Autorità in alcune recenti segnalazioni<sup>3</sup> e precedentemente richiesta dalla Corte di Cassazione<sup>4</sup>. Quest'ultima

<sup>1</sup> Lo stesso articolo 14 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) così come modificato dalla legge 30 giugno 2000 n. 186, deve essere interpretato nel senso "di assicurare, nell'ambito di ciascun porto, il massimo di concorrenza tra gli operatori" anche per la gestione dei servizi tecnico-nautici Lavori preparatori, Relazione del sen. Lo Curzio comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1999 e redatta per l'8 Commissione del Senato, che ha introdotto nel disegno di legge il trascritto art. 1: Atto n. 3409-A.

<sup>2</sup> La stessa legge n. 84/1994, all'art. 6, commi 1, lett. c) e 5, prevede che tutti i servizi di interesse generale svolti in ambito portuale devono essere affidati "in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica", circostanza quest'ultima che neppure si è verificata nel caso di specie, in quanto l'affidamento all'attuale concessionario è avvenuto nel 2009, in vigore della norma citata, senza l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

<sup>3</sup> Con la recentissima segnalazione recante "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013" (AS988), l'Autorità ha ribadito le considerazioni pro-concorrenziali relative alla gestione dei servizi tecnico-nautici, suggerendo al legislatore una modifica esplicita dell'articolo 14 della legge n. 84/94, volta ad evitare che le motivazioni fondate genericamente sulla sicurezza dello svolgimento delle operazioni portuali possano costituire un "pretesto per mantenere rendite di posizione a favore di soggetti che prestano tali servizi in ambiti di riserva legale". Precedentemente, in una segnalazione del 23 novembre 2011 (AS905), inviata al Ministro delle Infrastrutture e



ha, in particolare, osservato che, nonostante la liberalizzazione che la legge n. 84 del 1994 ha attuato per le operazioni terrestri (cd. “servizi portuali”) non sia stata completamente estesa anche ai servizi tecnico-nautici, tale circostanza *“non comporta che una liberalizzazione (analoga o meno a quella realizzata per le operazioni portuali) debba escludersi per i servizi nautici, bensì che essa rientra nei poteri conferiti all'amministrazione, dal codice della navigazione e dalla legge n. 84 del 1994”*.

Tanto premesso, il provvedimento n. 020.02/18181 del 17 luglio 2012 della Capitaneria di Porto di Milazzo e gli atti presupposti - in particolare, l'art. 2 del *Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo* approvato con Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile del 22 febbraio 1970 e la concessione n. 2/2009 (n. 79 Repertorio degli atti) rinnovata alla società CAPIECI S.p.A. senza gara fino al 20 febbraio 2024 - con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio della concessione per il servizio di rimorchio ed assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo presentata dalla società Rimorchiatori Siciliani S.r.l. in data 4 maggio 2012, nei limiti suesposti, integrano una violazione dei principi a tutela della concorrenza, sanciti dagli artt. 14 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nonché dei principi di liberalizzazione delle attività portuali contenuti nella legge n. 84 del 1994.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Capitaneria di Porto di Milazzo dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
Giovanni Pitruzzella

---

Trasporti, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e ai Presidenti delle Autorità Portuali, sono state affrontate le problematiche concorrenziali caratterizzanti i porti italiani, con riferimento proprio allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici. In particolare, pur condividendo l'obiettivo di una liberalizzazione controllata delle attività portuali sancito dalla legge n. 84/1994, l'Autorità ha, tuttavia, richiamato le autorità competenti sulla necessità di “riconsiderare gli ambiti di fallimento del mercato, che giustificano la sussistenza di un regime di riserva legale, caratterizzata da criteri stringenti, e ciò anche giovandosi degli esempi esteri nei quali detti servizi sono stati liberalizzati. Una volta effettuato questo esame, per le situazioni che comportano la necessità di gestire il servizio in regime di riserva legale, appare opportuno che, non potendosi svolgere la concorrenza all'interno del mercato, ci si affidi comunque alla concorrenza per il mercato. L'affidamento delle attività riservate dovrebbe avvenire con procedura pubblica, volta a massimizzare l'efficienza ed a minimizzare le tariffe – dati i requisiti di sicurezza necessari”. in Boll. n. 1/2012.

<sup>4</sup> SS.UU., sentenza 7 maggio 2002, n. 6488.

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **PS7366 - COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA**

*Provvedimento n. 24009*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 3 maggio 2012, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Compass S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento dell'8 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

1. Compass S.p.A. (di seguito, anche "Compass"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il professionista, a seguito di fusione per incorporazione delle società Linea S.p.A. (di seguito, anche "Linea") ed Equilon S.p.A. (di seguito, anche "Equilon"), con effetto dal 1° novembre 2008 è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi da queste intrattenuti.

2. Il fatturato realizzato da Compass - società appartenente al gruppo bancario Mediobanca che opera nel settore del credito al consumo - calcolato in via analogica applicando i criteri vigenti in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, ammonta per l'anno 2011 a circa 1.025 milioni di euro.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel fatto che Compass, Linea ed Equilon avrebbero concluso contratti di finanziamento nella forma del prestito personale o finalizzato all'acquisto di beni e servizi presso i rivenditori convenzionati senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava

altresì la richiesta di concessione di una linea di credito *revolving* a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta di credito. Tali carte sarebbero state emesse ed inviate ai consumatori, anche molto tempo dopo la sottoscrizione del finanziamento originario, senza aver preventivamente acquisito, in modo chiaro e inequivocabile, il loro consenso.

4. In particolare, nel corso degli ultimi anni diversi consumatori hanno contestato la ricezione di tale carta, dichiarando di non averla mai richiesta.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 3 maggio 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7366 per possibile violazione degli artt. articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza della pratica, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti finanziari offerti dal professionista. In particolare, nella fase precontrattuale e nella fase di conclusione del contratto, il professionista e le società cui lo stesso è subentrato avrebbero fornito ai consumatori informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete, ovvero omesso informazioni rilevanti, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, con riferimento alla circostanza che la sottoscrizione del contratto di finanziamento comportava la contestuale richiesta di concessione di una linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante carta magnetica.

7. Il giorno 8 maggio 2012 si è svolto, nella sede della società Compass S.p.A., l'accertamento ispettivo.

8. Il professionista, in data 25 maggio e 20 giugno 2012, ha depositato le proprie memorie difensive.

9. In data 13 settembre 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Nuovo Regolamento.

#### 2) *Le evidenze acquisite*

10. Nel corso del procedimento si è rilevato che:

- le carte di credito sono state distribuite, tramite supporti contrattuali dedicati anche alla richiesta di finanziamenti personali e finalizzati, dal 21 settembre 2007 ad aprile 2010;
- lo schema contrattuale utilizzato, presso le filiali, per il prestito personale, implicava la sottoscrizione, opzionale, di un'apposita richiesta, graficamente posta all'interno di un box, della linea di credito e la documentazione contrattuale conteneva la completa disciplina contrattuale ed economica;
- la sottoscrizione del contratto, presso i rivenditori convenzionati, di prestito finalizzato, invece, implicava la mera presa d'atto, seppur graficamente evidenziata, della facoltà del professionista di concedere una linea di credito con carta, senza richiederne una specifica approvazione (prevedendo, a fronte di una "*richiesta di finanziamento per acquisto beni/servizi*", che "(...) *il richiedente prende inoltre atto e concorda che Compass, a suo insindacabile giudizio, potrà*

*concedergli l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante una carta di credito rilasciata a suo nome*") e la documentazione contrattuale conteneva la completa disciplina contrattuale ed economica;

- con riferimento alla sottoscrizione del contratto, presso i rivenditori convenzionati, di prestito finalizzato, il professionista ha demandato ad un successivo momento la spiegazione dettagliata delle caratteristiche dell'offerta, tramite un'apposita comunicazione scritta, e la carta veniva inviata entro 45 giorni dall'inoltro del mailing, a meno che, come previsto nella comunicazione inoltrata, il consumatore non manifestasse volontà contraria;
- l'invio della carta avveniva, fino al dicembre 2008, tramite posta assicurata; in questo caso, la carta era inviata già attiva e, pertanto, dava luogo all'addebito degli oneri contrattualmente previsti (con canone a partire dal terzo anno);
- dall'inizio del 2008 era stato apposto un blocco affinché le carte non utilizzate, ancorché attive, non producessero addebiti;
- a partire dal 5 dicembre 2008, sono state modificate le modalità di inoltro della carta, che veniva inviata non attiva, mediante posta prioritaria e richiedeva un'attivazione telefonica da parte del consumatore;
- il mero possesso della carta, in assenza di attivazione, non comportava alcun costo e, in caso di carta attivata, ma in assenza di utilizzo, l'estratto conto veniva inviato una volta l'anno unitamente alla documentazione periodica di trasparenza e, in questo caso, il consumatore non sosteneva alcun costo;
- per quanto riguarda la prassi seguita da Linea S.p.A. e Equilon S.p.A. prima della fusione per incorporazione in Compass S.p.A. (1 novembre 2008), la modulistica contrattuale era simile a quella utilizzata da Compass S.p.A. per il prestito finalizzato rilevando, tuttavia, che la comunicazione scritta inoltrata al cliente aveva l'obiettivo di esporre le principali caratteristiche della carta e solo di preannunciarne il successivo invio. La carta veniva trasmessa in stato inattivo e il consumatore doveva procedere all'attivazione telefonica;
- la distribuzione delle carte di credito è cessata, a seguito della comunicazione di Banca d'Italia<sup>1</sup>, dal 1 maggio 2010.

### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

11. Nel corso del procedimento il professionista ha evidenziato che:

- il processo in essere presso le filiali si contraddistingueva per la presenza di un'esplicita sottoscrizione di richiesta della carta di credito;

<sup>1</sup> La Banca d'Italia, in data 20 aprile 2010, ha richiamato con una apposita comunicazione "l'attenzione di tutti gli operatori attivi nel comparto delle carte di credito *revolving* sulla necessità di una scrupolosa e non formale applicazione della normativa e – più in generale – di comportamenti improntati a criteri di massima trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela". In particolare, al paragrafo B.2) di detta comunicazione, intitolato "*Invio di carte di credito non espressamente richieste dal cliente*", si legge: "*È stata riscontrata la prassi di inviare alla clientela, già acquisita in forza di precedenti contratti di credito al consumo, carte di credito revolving o ad opzione. Talvolta, le suddette carte sono state inviate già attivate; in altri casi, è stata prevista l'attivazione da parte del cliente. Si rammenta che l'art. 8, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo n. 11/2010 stabilisce che «il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di (...) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all'utilizzatore debba essere sostituito». In assenza di esplicita richiesta del cliente, attestata dalla sottoscrizione di apposito e separato contratto, gli intermediari non possono inviare alla clientela strumenti di pagamento. Tale divieto si applica anche nel caso in cui lo strumento di pagamento venga inoltrato inattivo*".

- per quanto concerne il processo in essere presso gli esercenti convenzionati si sono rilevate difficoltà incontrate da tali soggetti nella compiuta illustrazione delle caratteristiche della carta e a tale oggettiva circostanza Compass ha risposto strutturando solide modalità di acquisizione delle richieste e prevedendo, in ciascuna fase del processo, specifici presidi finalizzati a cogliere due primari obiettivi rappresentati dalla piena informativa del cliente e dall'assenza di oneri a carico del consumatore;
- a seguito della trasmissione della richiesta da parte dell'esercente convenzionato, Compass procedeva alla valutazione del merito creditizio, in maniera distinta, per il prestito finalizzato e per la carta di credito:
  - a) in caso di prestito finalizzato respinto, anche la carta di credito veniva rigettata;
  - b) in caso di prestito finalizzato accordato, la richiesta della carta poteva essere accolta o la società attivava un meccanismo di monitoraggio del comportamento creditizio del consumatore procedendo ad una nuova valutazione della posizione in un momento successivo;
- tale accorgimento motiva il lasso temporale intercorrente, in taluni casi, tra la sottoscrizione contrattuale e l'effettiva emissione della carta di credito;
- laddove il consumatore lamenti la ricezione di una carta non richiesta, la società provvede tempestivamente a bloccare la carta e a tenere indenne il consumatore da eventuali costi associati alla tenuta del rapporto. Al riguardo, tra l'altro, si è inteso predisporre una comunicazione, destinata ai titolari di carte di credito attivate e mai utilizzate, volta a verificare l'effettiva volontà di mantenimento in essere del rapporto da parte del consumatore.

#### IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

12. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella conclusione di contratti di finanziamento senza che i consumatori siano adeguatamente informati che la sottoscrizione del contratto comporta la richiesta di concessione di una linea di credito *revolving*.

13. Al riguardo, le risultanze istruttorie evidenziano che, a fronte di uno schema contrattuale utilizzato, presso le filiali, per il prestito personale (che implicava la sottoscrizione, opzionale, di un'apposita richiesta, graficamente posta all'interno di un *box*, della linea di credito), la sottoscrizione di un contratto, presso i rivenditori convenzionati, di un prestito finalizzato, implicava la mera presa d'atto, seppur graficamente evidenziata, della facoltà del professionista di concedere una linea di credito con carta, senza richiederne una specifica approvazione. Il consumatore, quindi, poteva sì finanziare l'acquisto di un bene o servizio presso un rivenditore convenzionato, senza poter però "sottrarsi" alla "richiesta" della linea di credito *revolving*, posto che il contratto, per come strutturato, non prevedeva la possibilità di richiedere esclusivamente la concessione di un prestito finalizzato all'acquisto, ragione primaria per cui il consumatore si rivolge al professionista per il tramite dell'esercente convenzionato.

14. Dalle evidenze agli atti, inoltre, risulta che i consumatori non erano adeguatamente informati della circostanza che la sottoscrizione del contratto comportasse la richiesta, oltre al prestito finalizzato all'acquisto del bene o servizio, di una linea di credito *revolving* utilizzabile anche con carta di credito (caratterizzata da specifiche condizioni economiche).

15. La formulazione stessa della clausola contrattuale di richiesta del finanziamento non risulta, infatti, idonea a rendere il consumatore edotto dell'effettiva portata degli obblighi derivanti dalla

sottoscrizione del contratto e, inoltre, i caratteri utilizzati per la redazione delle clausole contrattuali, caratterizzati da un corpo tipografico estremamente ridotto, risultano di difficile lettura per il consumatore, anche in considerazione del fatto che la sottoscrizione del contratto avveniva all'interno dei locali commerciali di un rivenditore di beni e/o servizi. A ciò si aggiunga che la circostanza che il contratto fosse rubricato proprio "*richiesta di finanziamento per acquisto beni/servizi*" lasciava intendere al consumatore che questo – e null'altro – fosse l'oggetto dell'accordo.

16. L'assenza della consapevolezza da parte dei clienti dell'effettivo oggetto del contratto sottoscritto è testimoniata, inoltre, anche dalle comunicazioni agli atti con le quali i consumatori hanno contestato la concessione della linea di credito, dichiarando di non averla mai richiesta.

17. Le indicazioni poco chiare e confusorie fornite al consumatore nella documentazione contrattuale circa l'abbinamento del finanziamento a termine a un altro e diverso prodotto di credito, senza acquisire in modo esplicito il consenso del consumatore, risultano, quindi, ingannevoli.

18. Né l'ingannevolezza della pratica può essere esclusa dalla circostanza, evidenziata dal professionista, secondo cui il cliente sarebbe stato informato, successivamente alla conclusione del contratto, dell'imminente inoltro della carta, salvo che il consumatore manifestasse volontà contraria, e la linea di credito utilizzabile con carta messa a disposizione del cliente non avrebbe comportato spese per il consumatore sino a che questi non avesse deciso di utilizzarla. In proposito, giova evidenziare che il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso le informazioni precontrattuali e contrattuali, inducendo il destinatario a rivolgersi al professionista, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l'incompletezza delle informazioni fornite l'inoltro di successiva documentazione informativa. Inoltre, la pratica attiene ad una condotta idonea a incidere sulla decisione commerciale del consumatore di richiedere o meno la linea di credito piuttosto che sulla successiva ed eventuale decisione commerciale dei clienti di utilizzare la linea di credito *revolving*.

19. La pratica commerciale in esame, quindi, deve ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista "il normale grado della specifica competenza ed attenzione" che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alla sua rilevanza all'interno del settore finanziario e alle caratteristiche dell'attività svolta. Rispetto al settore di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione dell'asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori, da ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del pubblico rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza.

20. La pratica commerciale appare, pertanto, ingannevole, in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, attraverso la veicolazione di informazioni comunicate con modalità inadeguate od omissive, ad indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

21. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

23. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della rilevante dimensione dell'operatore e della diffusione con modalità contrattuali standardizzate di ampio utilizzo.

24. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 21 settembre 2007 a fine aprile 2010.

25. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Compass S.p.A. nella misura di 180.000 € (centottantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, attraverso la veicolazione di informazioni comunicate con modalità inadeguate od omissive, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista;

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Compass S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Compass S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 € (centottantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**PS7575 - BANCA MEDIOLANUM-OSTACOLI CHIUSURA C/C***Provvedimento n. 24010*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO l'art. 23, comma 12-*quiquiesdecies* del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il proprio provvedimento del 3 maggio 2012, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Banca Mediolanum S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 2 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LA PARTE**

1. Banca Mediolanum S.p.A., (di seguito, "Banca Mediolanum" o "Banca"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Nell'esercizio 2011, Banca Mediolanum ha realizzato un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 1,4 miliardi di euro.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Il procedimento concerne il comportamento ostruzionistico e dilatorio posto in essere dal professionista nella fase di estinzione dei rapporti di conto corrente.

3. In particolare, come segnalato in alcune denunce pervenute nel periodo intercorrente tra giugno e novembre 2011 da parte di alcuni consumatori e riscontrato in un'indagine condotta sul *web* con riferimento ad alcuni *forum* nei quali nei mesi di gennaio 2008 e febbraio-marzo 2010 sono risultate presenti altre doglianze di consumatori - acquisite agli atti del procedimento -, Banca Mediolanum non avrebbe dato pronto seguito alle formali richieste di estinzione dei rapporti di conto corrente inoltrate dai consumatori, omettendo di comunicare tempestivamente eventuali

circostanze ostative all'esecuzione delle stesse e, al contempo, avrebbe continuato ad addebitare le spese connesse alla tenuta del conto (es. canone, imposta di bollo).

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 9 maggio 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/7575 per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'aggressività della condotta in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e ad imporre ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, ai consumatori che intendano esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di rivolgersi ad un altro professionista.

6. Nella medesima data, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede legale del professionista, a seguito del quale sono state acquisite al fascicolo informazioni e documentazione inerenti le procedure interne in materia nonché l'elenco dei reclami pervenuti da parte dei consumatori.

7. La Banca ha depositato comunicazioni di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento nelle date del 25 maggio e 2 luglio 2012.

8. Con comunicazione pervenuta in data 6 settembre 2012, la Banca ha fornito le informazioni e la documentazione richieste in data 10 agosto 2012.

9. In data 27 settembre 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. In data 11 ottobre 2012 Banca Mediolanum ha presentato memoria conclusiva.

#### 2) *Le evidenze acquisite*

##### a) **Le condizioni contrattuali e le procedure relative al processo di estinzione**

11. La richiesta di estinzione, secondo quanto risulta dalla documentazione contrattuale e dai manuali operativi<sup>1</sup>, deve avere forma scritta e essere inviata con lettera raccomandata A/R<sup>2</sup> alla Banca o presentata per il tramite del *Family Banker* utilizzando il c.d. *modulo di Richiesta estinzione B-89*<sup>3</sup>.

12. Tale richiesta di estinzione è efficace decorsi dieci giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta<sup>4</sup> ed infatti viene lavorata a partire dal decimo giorno

<sup>1</sup> Doc. n. 7/a in atti (documentazione acquisita durante l'accertamento ispettivo effettuato in data 9 maggio 2012 nella sede legale (Direzione Generale) di Banca Mediolanum) e Doc. n. 17 in atti (Memoria conclusiva di Banca Mediolanum).

<sup>2</sup> L'art. 7 delle "Condizioni Generali di Contratto relative al rapporto Banca – Cliente" (Sezione A delle "Norme di Banca Mediolanum – Fascicolo contrattuale", c.d. "Libretto blu"), edizioni di Giugno 2010 – Giugno 2011 – Ottobre 2011 e Marzo 2012. Per le precedenti edizioni a partire da quella di Maggio 2007 sino a quella di Luglio 2009 era richiesta la sola forma scritta senza alcuna indicazione circa l'invio della lettera raccomandata A/R.

<sup>3</sup> Cfr. Il Business Process Reengineering – Estinzione rapporti bancari - Analisi Organizzativa v. 2.0 e v. 3.0. Doc. n. 7/a in atti.

<sup>4</sup> Cfr. L'art. 7, comma 4, delle "Condizioni Generali di Contratto relative al rapporto Banca – Cliente" (Sezione A delle "Norme di Banca Mediolanum – Fascicolo contrattuale", c.d. "Libretto blu"), edizioni di Giugno 2010 – Giugno 2011 – Ottobre 2011 e Marzo 2012. Per le precedenti edizioni a partire da quella di Maggio 2007 sino a quella di Luglio 2009 si deve far riferimento all'art. 13 delle "Norme che regolano il servizio di conto corrente ed i servizi connessi" (Sezione III delle "Norme di Banca Mediolanum"). Tale articolo prevedeva il medesimo termine per l'efficacia del recesso senza tuttavia indicare se i 10 giorni fossero lavorativi o meno.

lavorativo successivo alla sua ricezione (a sistema) da parte dell'ufficio denominato "Prit" a prescindere dalla completezza della medesima (es. mancata consegna delle materialità)<sup>5</sup>.

**13.** Al termine di questo periodo ("Fase Avvio"), segue la fase di verifica della concreta procedibilità della chiusura del conto corrente ("Fase Esecuzione"). In particolare, se la Banca riscontra un saldo positivo e l'assenza di ulteriori partite viaggianti, procede alla chiusura del conto ("Fase Chiusura"). Nell'ipotesi in cui, invece, la Banca riscontra un saldo negativo o non sono state consegnate tutte le materialità, procede a contattare il cliente secondo i canali previsti direttamente o per il tramite del *Family Banker* per rappresentare tali condizioni ostative.

**14.** Nelle condizioni contrattuali<sup>6</sup> è previsto che il recesso esercitato provoca la chiusura del conto corrente che avviene, qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo di sessanta giorni. Tale termine massimo è anche riportato nei Fogli Informativi di ciascuna tipologia di conto corrente Mediolanum<sup>7</sup>.

Nella pratica, gli effetti per il cliente che ha richiesto l'estinzione si producono al momento della chiusura contabile del conto corrente, in quanto *"fino a quando il conto non è estinto, esso rimane pienamente operativo maturando spese /costi /interessi relativi"*<sup>8</sup>.

#### **b) I tempi di estinzione dei conti correnti**

**15.** Le operazioni di estinzione di conti correnti effettuate dal mese di settembre 2007 ad aprile 2012, che presentavano un saldo positivo, ammontano a [omissis]<sup>9</sup>.

**16.** Dall'analisi dei dati forniti dalla Banca su tale insieme (che, come indicato, esclude le situazioni in cui il saldo negativo è stata una condizione oggettivamente ostativa alla chiusura del c/c) emerge che l'intervallo temporale tra la *"Data richiesta cliente"* (data di presentazione, da parte del Cliente, della richiesta di estinzione<sup>10</sup>) e la *"Data inserimento a sistema"* (data di ricezione della richiesta di estinzione da parte dell'ufficio della sede della Banca incaricato dell'estinzione) è in alcuni casi notevole ed in media, dal 2007, pari a 11 giorni. Tale dato risulta essere significativo in quanto registrato su una base di circa il 99% delle richieste di estinzione.

**17.** Anche prendendo a riferimento la *"Data inserimento a sistema"* come data di inizio della procedura estintiva rispetto a quella di richiesta originale (ipotesi più favorevole alla Parte) e confrontandola con la data di chiusura contabile del conto corrente (*"Data Estinzione"*), si perviene ad analoghe conclusioni.

<sup>5</sup> Tale arco temporale è ritenuto necessario dalla Banca per la definizione di eventuali partite viaggianti così come dichiarato dalla medesima nel verbale di accertamento ispettivo tenutosi in data 9 maggio 2012 nella propria sede legale.

<sup>6</sup> L'art. 14 delle "Condizioni Generali di Contratto che regolano la prestazione dei servizi di banca diretta, conto corrente, custodia e amministrazione titoli, servizi di pagamento e altri servizi bancari" (Sezione C delle "Norme di Banca Mediolanum – Fascicolo contrattuale", c.d. "Libretto blu"), edizioni di Giugno 2010 – Giugno 2011 - Ottobre 2011 e Marzo 2012. Per le precedenti edizioni a partire da quella di Maggio 2007 sino a quella di Luglio 2009 si deve far riferimento all'art. 13 delle "Norme che regolano il servizio di conto corrente ed i servizi connessi" (Sezione III delle "Norme di Banca Mediolanum").

<sup>7</sup> In particolare, a partire dalle edizioni di Giugno 2010, il termine massimo è stato riportato nei Fogli Informativi con la seguente dicitura nella sezione VI – Recesso e reclami: "Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: n. 60 giorni".

<sup>8</sup> Cfr. Dichiarazione effettuata dalla Parte nel verbale di accertamento ispettivo tenutosi in data 9 maggio 2012 nella sede legale della società. Doc. n. 7/a in atti.

<sup>9</sup> Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>10</sup> Cfr. Nella memoria conclusiva Banca Mediolanum dichiara che la *"Data richiesta cliente"*: "corrisponde in linea generale alla data che il cliente medesimo normalmente indica sul modulo di richiesta di estinzione del conto". Doc. n. 17 in atti.

**18.** L'estinzione del conto corrente è intervenuta in media 24 giorni solari dopo l'inserimento della richiesta a sistema (differenza media tra la "Data inserimento a sistema" e la "Data Estinzione"). Inoltre, solo nel 92,5% dei casi il conto è stato estinto entro i 60 giorni solari e addirittura dopo 90 giorni solari ancora il 3% dei conti correnti risultava non estinto. *Performance* particolarmente negative si sono registrate nel 2009 (quasi il 9% delle richieste sono state evase dopo 60 gg dalla "Data inserimento a sistema" a sistema) e nel 2010 (quasi il 14% in più di 60 gg, oltre il 4% in più di 90 gg). Più in dettaglio, i dati relativi alle singole annualità oggetto di accertamento risultano essere i seguenti:

Anno	C/C estinti	Tempi medi di Estinzione (da "Data inserimento a sistema")	C/C estinti oltre i 60 giorni	C/C estinti oltre i 90 giorni
2007 (3° Q)	[omissis]	24	[omissis] (11,7%)	[omissis] (6,7%)
2008	[omissis]	25	[omissis] (4,9%)	[omissis] (2,1%)
2009	[omissis]	31	[omissis] (8,8%)	[omissis] (3,3%)
2010	[omissis]	29	[omissis] (13,7%)	[omissis] (4,3%)
2011	[omissis]	16	[omissis] (3,0%)	[omissis] (1,5%)
2012 (1° Q)	[omissis]	14	[omissis] (0,8%)	[omissis] (0,1%)
Totale	[omissis]	24	[omissis] (7,1%)	[omissis] (2,8%)

Fonte: Elaborazione su dati forniti dal professionista (Doc. n. 11 in atti)

### c) Le circostanze ostative all'estinzione dei conti correnti

**19.** Le ipotesi in cui non è possibile estinguere speditamente il conto sono da ricondurre, secondo quanto emerge dai manuali operativi relativi al processo di estinzione del conto corrente, a circostanze specifiche quali elementi oggettivi ostativi alla chiusura (quali ad esempio l'instaurarsi di procedure esecutive sul rapporto o l'apertura di pratiche successive) ovvero l'esistenza di altri rapporti con la Banca relativi a prodotti/servizi collegati al conto che necessitano di una gestione autonoma e separata (quali Carte di credito, RID, *Telepass*, *Dossier Titoli*, Utenze domiciliate ecc., nonché Finanziamenti/Mutui e Polizze assicurative), anche sotto il profilo del trasferimento/estinzione, necessaria e prodromica alla chiusura del conto stesso.

**20.** Dalle risultanze istruttorie emerge che in presenza di una circostanza ostativa alla chiusura del rapporto, il conto, indipendentemente dalla sua utilizzazione, continua ad essere operativo e soggetto ai costi connessi alla tenuta del conto corrente. Inoltre, nel caso in cui si verifichi una di tali circostanze, il cliente viene informato per le vie brevi - *de visu* dal *Family Banker* e via telefono sempre dal *Family Banker* o dal Servizio Clienti/*Banking Center* della Banca (in qualche caso dopo che il cliente si è attivato contattandolo direttamente per avere chiarimenti) - in quanto non è proceduralmente prevista alcuna comunicazione scritta, salvo i casi di situazioni debitorie.

**21.** Infatti, tra le cause ostative solo per quella relativa alla presenza di un saldo debitore la Banca ha codificato specifiche norme operative (comunicazione n. 68/01 vigente sino al settembre 2008 e nella comunicazione n. 121/08 attualmente in vigore)<sup>11</sup>, nelle quali per saldi debitori di maggiore

<sup>11</sup> Queste comunicazioni descrivono le modalità di gestione delle estinzioni di conti correnti che presentano un saldo debitore e distinguono l'iter procedurale da seguire secondo le due seguenti ipotesi: i) conti per i quali il cliente ha

entità ([*omissis*]) è previsto l'invio di una lettera raccomandata A/R al cliente con la richiesta di copertura del debito.

#### **d) I reclami**

**22.** I reclami presentati dai consumatori aventi ad oggetto la tempistica di estinzione del rapporto di conto corrente, nel periodo oggetto di accertamento istruttorio (settembre 2007 - aprile 2012) dalla documentazione prodotta risultano pari a [*omissis*] su di un totale [*omissis*] afferenti tutte le possibili causali (circa il 6%).

**23.** Dai reclami agli atti e dalle relative risposte, emerge la prassi della Banca di addebitare i costi connessi alla tenuta del conto corrente (es. canoni, imposta di bollo, ecc.) fino alla data di effettiva chiusura contabile del conto. Per un numero consistente di reclami – in particolare ove il reclamante, lamentando i ritardi nell'estinzione del conto corrente, abbia altresì richiesto il rimborso degli addebiti asseritamente non dovuti - la Banca ha provveduto allo storno di tali spese solo per la quota parte relativa al periodo successivo alla data di estinzione contrattualmente prevista (sessantunesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta).

#### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

**24.** Il professionista ha svolto le seguenti argomentazioni difensive<sup>12</sup>:

- Banca Mediolanum nel periodo considerato, dal 2007 al 2012, avrebbe dedicato costante attenzione sia agli aspetti organizzativi che procedurali riguardanti le attività di estinzione dei conti correnti e dei rapporti connessi, in ottica di continuo miglioramento della qualità del servizio offerto ai propri clienti consumatori. Tale attenzione sarebbe comprovata dalla rilevante attività di *reengineering* riguardante il processo di estinzione dei conti, avviata nel 2008, nonché dall'istituzione di un'apposita ed adeguata struttura organizzativa di *Customer Administration*, collocata nell'ambito della Direzione *Business Operations Management*, preposta alla gestione di tale processo;

- con specifico riferimento ai reclami e solleciti sulla tempistica di estinzione dei conti correnti per gli anni completi dal 2008 al 2011 (il periodo non coincide esattamente con quello indicato nella sezione precedente, ndr)<sup>13</sup>, la Banca ha precisato che, delle [*omissis*] pratiche di reclamo censite nel periodo, ben [*omissis*], corrispondenti a circa l'80%, sarebbero risultate infondate e rimaste prive di seguito. Infatti, solo in 2 casi i clienti avrebbero fatto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario pervenendo ad una composizione consensuale della vertenza. Inoltre, la rilevanza non significativa dei citati reclami sarebbe anche da cogliere nel risultato del loro rapporto con il numero complessivo dei conti correnti estinti nello stesso periodo, circa [*omissis*], pari allo 0,8%.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**25.** La condotta contestata a Banca Mediolanum consiste nell'adozione di un comportamento ostruzionistico e contrario alla diligenza professionale nelle operazioni di estinzione dei conti correnti.

---

autorizzato l'addebito di conto, presso altra banca, indicandone le coordinate; ii) conti per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito di un altro conto né ha disposto altre modalità per la copertura e secondo la circostanza che il saldo debitore in questione sia inferiore o superiore ai [*omissis*].

<sup>12</sup> Cfr. Memoria conclusiva di Banca Mediolanum. Doc. n. 17 in atti.

<sup>13</sup> (Docc. n. 11 e n. 15 in atti).

**26.** Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento risulta che, nell'arco temporale che va dal settembre 2007 ad aprile 2012, le operazioni di estinzione dei conti correnti sono state mediamente espletate con tempistiche lunghe e non prevedibili dai consumatori. In particolare, l'attività istruttoria ha evidenziato tempi medi di estinzione (calcolati sui dati forniti dalla Banca che non includono i casi di situazioni debitorie) ampi, con particolare riguardo agli anni 2009 e 2010 (rispettivamente 31 e 29 giorni). Anche considerando i 10 giorni che la Banca reputa necessari ad acquisire tutte le "materialità" e a registrare le cc.dd. "partite viaggianti", questi risultano ampiamente scontati dal ritardo con il quale la Banca inserisce nei propri sistemi le richieste dei clienti (11 giorni in media nel periodo considerato).

**27.** La Banca, quindi, anche laddove il saldo risultava positivo, ha nei fatti considerato quale parametro "limite" in base al quale l'estinzione poteva essere ritenuta tardiva il superamento dei sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di estinzione previsto contrattualmente. Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che tali soglie sono state diffusamente superate in un numero consistente di casi, nel 2010 pari addirittura a quasi il 14% delle operazioni di estinzione. Tale risultato, peraltro, non tiene conto della data di effettiva richiesta del cliente, mediamente antecedente di circa 11 giorni il relativo inserimento da parte della Banca.

**28.** A tal riguardo appare priva di pregio la considerazione della Banca circa l'episodicità di tali comportamenti attestata dall'esiguità dei reclami e solleciti ricevuti: la dimensione del fenomeno, attestata dalle risultanze istruttorie, è indice inequivocabile della circostanza che i comportamenti in questione non si riferiscono a condotte tenute in modo sporadico dal professionista, ma si inseriscono in una complessiva e diffusa pratica commerciale suscettibile di ostacolare l'esercizio di diritti contrattuali.

**29.** A tale riguardo occorre rilevare che l'art. 18, lettera *d*), del Codice del Consumo fornisce una definizione estremamente ampia di "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" che prescinde da un criterio statistico o quantitativo e che si connota per caratteristiche tali da poter essere astrattamente replicata a prescindere dal numero di soggetti che in concreto ne siano stati destinatari.

**30.** Dall'istruttoria emerge altresì che il consumatore recedente patisce non solo i tempi lunghi e incerti di estinzione del rapporto, ma anche l'addebito dei costi connessi alla tenuta del conto corrente fino alla data di estinzione contabile del rapporto, nonostante le condizioni contrattuali prevedano che il recesso sia efficace decorsi dieci giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta. Il protrarsi di tali addebiti risulta ingiustificato, in quanto essi costituiscono il corrispettivo di un servizio di cui il cliente ha espressamente richiesto la cessazione e di cui non può in ogni caso fruire pienamente, essendo tenuto a restituire i supporti per l'utilizzo dei servizi di pagamento (es. assegni, carte) contestualmente alla richiesta di chiusura.

**31.** Risulta inoltre censurabile la condotta tenuta da Banca Mediolanum consistente nel non comunicare adeguatamente ai consumatori le motivazioni per cui la Banca non può evadere le disposizioni di chiusura dei conti correnti diverse da quelle relative ai casi di situazioni debitorie. A fronte di una richiesta di estinzione la cui forma scritta è contrattualmente prevista, non appare dotata di pari forma e valore la modalità definita dalla Banca per comunicare al cliente l'impossibilità di darvi seguito. Sebbene la comunicazione per le vie brevi consenta la celere definizione di situazioni di non particolare complessità, essa non può essere considerata l'unica

forma di risposta a una istanza scritta del cliente di esercizio del diritto di recesso, soprattutto ove non risolutiva della problematica emersa. Emerge infatti, in particolare dai reclami agli atti, che solo a seguito di un formale esposto del cliente che lamentava la mancata chiusura del rapporto la Banca abbia replicato per iscritto indicando le circostanze ostative che sino a quel momento avevano impedito di dare seguito alla richiesta di estinzione, ritenendo negli altri casi sufficiente il mero invio dell'estratto conto trimestrale, comunicazione che implicitamente informava il consumatore della persistenza del rapporto. Tale ulteriore prassi, non mettendo il consumatore nelle condizioni di attivarsi prontamente per porre rimedio alla problematica emersa in fase di estinzione, ha indubbiamente contribuito a rallentare ancor più le operazioni di chiusura.

**32.** La condotta della Banca deve inoltre ritenersi contraria all'ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile, nel caso di specie, in base ai generali principi di correttezza e buona fede. La Banca ha infatti dato corso alle richieste di recesso dei consumatori in tempi lunghi e non prevedibili, ovvero non le ha evase per motivazioni non adeguatamente comunicate agli stessi e ha continuato ad addebitare, nell'arco temporale intercorrente tra la data in cui si producono gli effetti della richiesta di recesso e l'effettiva estinzione contabile del conto, i costi relativi a un servizio di cui il consumatore ha deciso di non voler più fruire o di voler fruire tramite altro operatore.

**33.** Per le motivazioni suesposte, la pratica commerciale posta in essere da Banca Mediolanum e descritta al paragrafo II, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a limitare indebitamente, mediante l'imposizione di ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati alla estinzione di conti correnti, la libertà di scelta del consumatore medio intenzionato a risolvere un rapporto contrattuale non più desiderato con il professionista.

## **V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**34.** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**35.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**36.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista, nonché dell'entità del pregiudizio economico potenziale complessivamente derivante per i consumatori, anche in ragione del grado di diffusione della pratica, estesa, come il bacino di utenza del professionista, all'intero territorio nazionale.

**37.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 21 settembre 2007 ad aprile 2012. Tuttavia, con specifico riguardo alla condotta consistente nell'addebito dei costi connessi alla tenuta del conto

corrente fino alla data di estinzione contabile del rapporto, quest'ultima da dichiarazioni rese da Banca Mediolanum risulta ancora in essere.

**38.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Mediolanum nella misura di 280.000 € (duecentottantamila euro).

**39.** In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, la circostanza aggravante della recidiva in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di un provvedimento di scorrettezza (provvedimento del 22 dicembre 2009, n. 20624) in violazione del Titolo III del Codice del Consumo, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 300.000 € (trecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante condotte ostruzionistiche e dilatorie nelle operazioni di estinzione dei conti correnti, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio rispetto a un rapporto commerciale non più desiderato;

#### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Mediolanum S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Banca Mediolanum S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla



scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXII- N. 43 - 2012

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---